

TORNATA DEL 24 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — *Seguito della discussione per l'Istituzione del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno — Considerazioni del Senatore Salmour, Relatore, in appoggio della proposta dell'Ufficio Centrale in ordine all'art. 6 — Obbiezioni dei Senatori Torelli e di S. Martino — Emendamento del Ministero all'articolo medesimo — Discorso del Sen. Farina a sostegno della proposta dell'Ufficio Centrale — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Ritiro della proposta dell'Ufficio Centrale — Parlano sull'emendamento ministeriale i Senatori Martinengo, Farina e i Ministri di Finanza e di Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 6 emendato dal Ministero ed accettato dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti richiesti dal Senatore Salmour, Relatore, sull'art. 7, forniti dal Ministro di Finanza e dal Senatore di San Martino — Osservazioni in contrario del Relatore e del Senatore Farina — Riserva del Ministro di Finanza — Approvazione degli art. 7, 8 — Aggiunta proposta dal Relatore all'art. 9 — Osservazione del Sen. Farina — Approvazione dell'art. 9 e dell'aggiunta — Spiegazione del Senatore Porro all'art. 10 — Approvazione del medesimo — Aggiunta e proposta soppressiva del Senatore Chiesi all'articolo 11, oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Poggi, membro dell'Ufficio Centrale — Ritiro dell'una e dell'altra — Approvazione degli articoli 11, 12 — Aggiunta del Senatore Porro all'art. 13 — Parlano sovr'essa in vario senso i Senatori Poggi e Farina — Ritiro dell'aggiunta — Emendamento del Senatore Poggi, appoggiato dal Ministro di Grazia e Giustizia, combattuto dal Senatore Farina — Replica del Senatore Poggi e del Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento del Senatore Edoardo Castelli — Avvertenza del Senatore Farina — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Senatore Roncalli — Approvazione degli articoli 14, 15, 16 — Proposta dell'Ufficio Centrale per la soppressione dell'art. 17, combattuta dal Senatore Porro, sostenuta dai Senatori Chiesi e Poggi — Rinvio dell'art. 17 all'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri d'agricoltura e commercio, di grazia e giustizia, e delle finanze.

Il Senatore Segretario Ginori Lisci legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Il Senatore Segretario Manzoni dà lettura dell'omaggio fatto al Senato dal Presidente del Consiglio di Stato del Cantone di Vaud, di un'opera per titolo: *Simplon, S. Gottard et Lukmanier, étude comparative de la valeur technique et commerciale des voies ferrées projetées par ces passages alpins italo-suisse.*

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni.

3828. Numero 4019 abitanti di parecchi Comuni della Diocesi d'Ivrea porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

3829. Il capitolo della cattedrale, i parrochi ed clero della città d'Ivrea (Petizione identica alla precedente).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO.

Presidente L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo al Credito fondiario.

La parola è al Senatore Di Salmour.

Senatore Di Salmour, Relatore. Signori Senatori, l'argomento del mio discorso è così delicato che debbo anzitutto dichiarare che ho la massima stima e considerazione per l'amministrazione degli Istituti, che imprendono le operazioni di Credito fondiario, come ho in essa piena ed intera fiducia.

Se quindi nella mia argomentazione sarò condotto a segnalare alcuni inconvenienti inerenti alla natura di queste amministrazioni, protesto che le mie parole non si riferiranno agli attuali amministratori.

Debbo ricordare al Senato come l'Ufficio Centrale fu condotto a proporre la riduzione di commissione, sia delle asserzioni della relazione ministeriale, nel-

la quale era detto che col diritto di 45 centesimi per 0/0, gli Istituti potevano fare anche lucro considerevole, sia dai raffronti fatti fra quegli ed altri Istituti analoghi, si finalmente perchè l'Ufficio Centrale ignorava su quale base fosse stata stabilita la tassa ossia il diritto di commissione o di premio di 45 centesimi. Io mi aspettava quindi che nella discussione di ieri gli oppositori mi avessero fatto conoscere i componenti di questi 45 centesimi, cioè a dire in qual modo erano giunti a stabilire questa cifra di 45 centesimi; ma la discussione di ieri non ci diede che un solo nuovo dato, cioè che il diritto di commissione di 45 centesimi non fu proposto, nè comandato dagli Istituti, ma sibbene quegli Istituti lo accettarono giusta la proposta del Ministero. Quanto a me, ne godo assai, poichè in questo modo spariscono, per così dire, gli Istituti, e mi trovo a fronte del Governo e dell'amministrazione, che propose questo diritto.

Ora io debbo provare al Senato che l'Ufficio Centrale nel proporre questa riduzione non ha proceduto leggermente.

Io potrei citare tutte le Istituzioni germaniche, ma avrei troppo bel gioco facendolo. D'altronde, siccome si potrebbero da taluni porre in campo alcune diversità di condizioni, questo mi trarrebbe a rispondere nuovamente, ed a dilungarmi soverchiamente per provare che in definitiva, se vi hanno differenze di condizioni nella specialità del diritto di commissione, queste tutte sono a vantaggio delle Istituzioni germaniche.

In quanto al Credito fondiario austriaco, io godo di tutto l'animo mio di poterlo respingere come un' Istituzione non germanica, e di vedere anche in questo una gran differenza tra l'Austria e la Germania, al tutto favorevole a quest'ultima.

I raffronti dell'Ufficio Centrale furono presi in contrade a noi più vicine, cioè nel Belgio e nella Francia.

Nel progetto di legge che fu presentato in Belgio per stabilire un' Istituzione di Credito fondiario, il diritto di commissione era stabilito ad un ottavo per 0/0, cioè, a 12 centesimi e 1/2; l'Istituto però era governativo.

Nel 1851 fu presentato un progetto di legge all'Assemblea nazionale legislativa francese; questo progetto modificato dalla Commissione contemplava tre specie d'Istituti. Agenzie di Credito fondiario, le quali non dovevano fare prestiti se non col rilascio obbligatorio di cartelle al mutuatario appunto come i nostri Istituti nazionali; Istituti i quali dovevano fornire danaro al mutuatario; e finalmente Banchi fondiarii propriamente detti, che in certi limiti dovevano emettere biglietti di Banco. Ebbene in questo progetto si computò il diritto di commissione a 40 centesimi, esattamente come l'Ufficio Centrale lo propone. E si dividevano questi 40 centesimi nel modo seguente:

Annualità da fornire ai portatori:

Lettere di pegno 4, 50.

Ammortamenti 1 per 0/0.

Diritto da corrispondersi al Governo come imposta centesimi 10.

Ciò che costituisce il diritto di commissione che abbiamo qui, sono:

Le spese di amministrazione cent. 10.

Fondo di riserva e di garanzia, spese impreviste, ecc., cent. 30.

Quindi 10 e 30 sono 40 per diritto di commissione.

Di più: nell'inchiesta fatta dal Consiglio di Stato francese sul Credito fondiario nel 1850, nella quale furono sentiti banchieri, uomini di scienza, e uomini in grado di dare schiarimenti, fu proposto dal Sig. Pinard che era stato direttore di un *Comptoir* di sconto, e che è a capo di una delle case bancarie più note a Parigi, una Società la quale doveva avere bensì una garanzia dal Governo, ma doveva costituirsi il capitale per mezzo di azionisti.

Or bene, il Signor Pinard domandava per le spese d'amministrazione, cioè per il diritto di commissione, 35 centesimi.

Un Consigliere di Stato gli obbiettava che questi 35 centesimi non gli parevano bastare per poter dare un qualche beneficio agli azionisti, ed il Sig. Pinard rispondeva in questi precisi termini. Leggerò in francese, appunto per non alterare in nulla il senso.

« Dans le commerce de banque les frais de personnel sont beaucoup considérables; au contraire, dans les banques foncières, les opérations sont fort simples et n'exigent que peu d'employés.

Je suis certain, que ces 35 centimes suffiront pour parer aux frais d'administration, aux droits du trésor, et encore à donner aux actionnaires un bénéfice assez important. Il ne faut pas perdre de vue que ces 35 centimes qui vous paraissent si peu de chose se répètent sur chaque opération une fois faite pendant quarante-deux ans (non si trattava che di 42 anni invece di 50); que cela constitue ainsi une rente de 10 centimes, tandis que dans les opérations de la banque d'escompte, où la plupart des affaires n'offrent guère plus de marge, ce bénéfice n'est réalisé qu'une fois pour toutes. Je pense que, les opérations prenant du développement, cette pr n'e finirait même par être trop considérable, et il faudrait la réduire ».

(Pagina 202 dell'inchiesta francese).

Il Senato vede quindi che l'Ufficio Centrale non procedè leggermente proponendo la riduzione di cinque centesimi.

Io potrei, ora che mi trovo a fronte del Ministero invocare il consentimento dato nel seno dell'Ufficio dall'attuale Ministro di agricoltura e commercio alla proposta riduzione, ma non voglio farlo: debbo soltanto spiegare i motivi che determinarono questa proposta. Essi sono due. Uno, e certo è il massimo, è l'interesse dei mutuatari, l'altro è la natura dell'amministrazione degli Istituti.

Comincerò da questo ultimo perchè è delicato, e

perchè desidero di finirla su questo argomento. E qui mi è forza ripetere quello che già dissi, quando si tratta di Istituti che fanno operazioni a lunghissimo termine; quindi non può essere questione di persone. Gli Istituti hanno molti e moltissimi pregi, e fra gli altri nella specialità del caso, quello di avere pochissima spesa di primo impianto e di avere spese di amministrazione relativamente minime; è fuor di dubbio che hanno anche qualche inconveniente, come si verifica in tutte le cose di quaggiù.

Queste amministrazioni non hanno più lo stimolo della speculazione; gli amministratori non hanno e non possono avere interessi personali, cioè responsabilità che possa impegnare, compromettere la loro fortuna, e non rimangono loro che gli stimoli e i sentimenti nobili e generosi, dai quali furono, sono, e saranno, non ne dubito, animati.

Se le operazioni di Credito fondiario fossero le uniche operazioni di questi Istituti, si potrebbe supporre che, qualunque siano, più o meno attivi e zelanti gli amministratori, sarebbero loro unica occupazione; ma se invece le operazioni di Credito fondiario diventano in certa guisa secondarie, può temersi che desse non siano svolte e spinte, come certamente farebbero uomini che avessero assoluta necessità di spingere queste operazioni per potere trarne utile proporzionato, o almeno per non compromettere la propria fortuna. D'altra parte l'operazione del Credito fondiario essendo senza dubbio cosa facilissima, dal momento in cui l'Istituto avrà ben stabilito il valore della proprietà, e non avrà prestato che la metà del suo valore, esso non può correr pericolo. L'Istituto esige dal mutuatario il pagamento dell'annualità semestralmente, e tre mesi prima del tempo in cui dee pagare l'interesse delle cartelle fondiarie: l'Istituto ha la mano regia per le sue riscossioni, quindi può dirsi, che l'Istituto non avrà mai o quasi mai ritardo di pagamento qualora lo voglia. Certo la natura dell'Istituto non consentirà che si abusi di questo diritto, ma la sola idea che il mutuatario ha di aver a fare coll'Esattore, farà sì che in generale si pagheranno esattamente le annualità. Ma ammettiamo pure che alcuni non paghino; l'Istituto ha il suo fondo di garanzia col quale può far fronte ai suoi impegni, e del resto percepisce l'interesse. Può quindi accadere, se il diritto di commissione è largo e produce benefici, che le amministrazioni non si sentano spinte a spandere per tutto il paese il Credito fondiario; se invece questo diritto di commissione è ridotto nei limiti strettamente necessari, bisogna ben pensare non solo a fare, ma ad avanzare; ed allora vi sarà uno stimolo.

E questo è uno dei motivi determinanti che ci ha persuaso che i 40 centesimi potessero bastare, e quando anche gli Istituti dovessero industriarsi per fare operazioni di Credito fondiario non ne risulterebbe che un maggior bene.

Ma vengo a quel motivo determinante di gran lunga maggiore, quello cioè dell'interesse dei mutuatari. Io

sono intimamente convinto che gli onorevoli Senatori Porro e Torelli sono animati dal massimo desiderio di giovare ai mutuatari; la discrepanza sta in ciò, che essi vogliono giovarli in un modo e noi in un altro.

Noi siamo partiti da una base, che ci fu rimproverata, come un timore esagerato, cioè che, nell'esordire dell'Istituzione le cartelle fondiarie si investissero difficilmente. Noi quindi abbiamo detto: se vi è questo pericolo, ed io pel primo lo credevo sinceramente, è indubitato che, acciò i mutuatari si accostino al Credito fondiario, bisogna far loro condizioni meno dure che sia possibile, e quando il mutuatario vedrà che paga 40 invece di 45 (quantunque la differenza paia minima, pure su 50 anni ha qualche importanza) più facilmente vi si accosterà.

Oggi invece ci si dice che le cartelle si colloceranno facilmente, ed ho persino inteso dire al 90, locchè, voglia Dio che fosse: ed io per mio conto confesso che ad ogni disfatta dell'Ufficio Centrale, disfatta che molte volte cadeva sul Relatore, ad ogni colpo di spada, mi sentiva il maggior gaudio nel cuore; in quanto che noi tutti non desideriamo che la prosperità dell'Istituzione ed il collocamento delle sue cartelle. Sicchè quando ci si vien a dire che le cartelle non troveranno più quelle difficoltà, che in coscienza noi avevamo creduto potessero incontrare, perchè non vorrete far subito un beneficio al mutuatario, beneficio che per me è molto più sensibile che quello di dare maggior avviamento alle cartelle? Forse il risultato del vostro sistema sarà migliore in definitiva del nostro; ma agli occhi di chi si deve accostare a trattare con voi, è fuor di dubbio che se il diritto di commissione è minore, vi si accosterà più facilmente, e maggiore sarà il numero di coloro che si accosteranno, maggiore lo smercio delle cartelle. Onde ci sembra che il diritto di commissione si possa ridurre a 40 centesimi.

Io aspetto però dagli oppositori all'Ufficio Centrale quegli schiarimenti, che sinora non ho avuto, per sapere come intendano disporre di questi centesimi, e che cosa intendano determinare per la riserva. Del resto l'Ufficio ha già fatto la sua professione di fede, la quale nell'interesse dei mutuatari crede giusta e buona, per cui si rimette alla saviezza del Senato.

Dirò ancora una sola parola sulla proposta del Senatore Fenzi, che mi duole non vedere al suo posto, quantunque sappia che oggi non può venire fra noi. Questa proposta non può stare, perchè è impossibile avere una scala mobile in una questione d'annualità; se si trattasse puramente e semplicemente di interessi, si potrebbe fare; ma non di un annualità, la quale, una volta contratta, non può seguire il movimento dello sconto; imperocchè ove così si volesse fare, converrebbe sempre variare l'annualità col variare dello sconto, e fare coi mutuatari sempre nuovi contratti, il che non sarebbe ammissibile.

Perciò credo che i mutuatari stessi trovino maggior vantaggio nell'interesse fisso, che d'altronde è così stabilito dallo stesso progetto di legge, il quale am-

mette che quest'interesse sarà del 5 0/0, cioè quello delle cartelle.

Con ciò parmi di aver dimostrato che l'Ufficio non ha proceduto per nulla con leggerezza nel fare questa riduzione; del resto si rimette intieramente alla saviezza del Senato.

Senatore **Torelli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Torelli**.

Senatore **Torelli**. L'onorevole Relatore trovò una specie di contraddizione fra quanto io dissi ieri intorno al modo col quale si procedette a fissare i 45 centesimi.

Io aveva detto che gli Istituti, fatti i loro conti, non potevano discendere sotto quella cifra, essi i veri giudici ed anche imparziali, dacchè il lucro non è il loro scopo.

Il Senatore **Porro** invece disse che il Ministero gli impose quella cifra.

È il caso di dire che hanno ragione entrambi e la contraddizione è più apparente che reale.

Un affare di tanta importanza non si tratta d'un colpo: si comincia a fissar i punti più importanti e fra questi naturalmente quello della retribuzione.

Io calcolando il premio che si accordava alla Società **Frémy** di 60 centesimi in aggiunta alle altre facilitazioni, trovai, che riducendolo di 1/4 si poteva avere una cifra equa per ambe le parti. Mi confermava in questo il fatto del Monte dei Paschi, che per le spese d'amministrazione percepisce 50 centesimi; altri Istituti in Germania percepiscono 50 e 60 e perfino 75 senza calcolare l'Austria che accorda una lira. Fissata quella cifra, ne parlai officiosamente; parve un po' poco, ma allora io insisteva e si arresero sempre prima di porsi direi ufficialmente al tavolo e trattare, io in qualità di Ministro, essi in qualità di Rappresentanti di Istituti. Il conte **Porro** si riferiva a quelle sedute ufficiali; ecco quindi come possa dirsi che entrambi dicevano cosa vera.

Del resto, o signori, io non potrei che ripetere quanto ebbi l'onore di dirvi già, che cioè se vi sarà largo guadagno gli Istituti ridurranno essi quella cifra, ma accrescerla contro loro volontà non si può e non si deve. Infatti se noi vogliamo anzitutto la cosa più essenziale dobbiamo volere che l'Istituto sorga vitale e che sulle prime non si trovi in condizioni difficili, perchè allora le cartelle potrebbero correre pericolo di non aver facile corso.

Il Relatore mette avanti il vantaggio dei mutuatari; ma, o signori, è egli mai possibile che nelle condizioni attuali si dica grave la retribuzione del 5,45?

Oggi che i proprietari durano fatica a trovare al 7 ed all'8? Faremo noi davvero un beneficio se corrisimo pericolo di rifiutare la legge perchè in luogo di 45 centesimi volevamo procurar loro 40? La risposta non è certo dubbia. Saranno ben felici se mantenendosi al pari o presso al pari le cartelle finiranno a non pagare che il 6 0/0 per interesse. Nello scopo quindi che vuol raggiungere la legge a beneficio di

tutti, io insisto a che si tenga ferma la prima proposta di 45 centesimi.

Senatore **Di San Martino** Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro d'Agricoltura e Commercio ha chiesto la parola e parmi che l'abbia pur chiesta il Senatore **San Martino**.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Parli pure, io parlerò dopo.

Senatore **San Martino**. Farei qualche breve osservazione sulla riduzione proposta dall'Ufficio Centrale, il quale dimentica, mi pare, una condizione che è necessaria alla vitalità dell'Istituzione del Credito fondiario: esso dimentica cioè la necessità di collocare gli Istituti che stabiliscono il Credito fondiario nella condizione di far bene i propri affari e di far fronte ai propri impegni, per cui le cartelle da essi rilasciate ai mutuatari siano accettate universalmente come uno dei migliori titoli. L'Ufficio Centrale, con la riduzione, che vuol fare al diritto o premio che i mutuatari pagherebbero agli Istituti, fa un atto che se è loro favorevole nell'apparenza, in realtà è loro molto dannoso.

Noi partiamo, o signori, dal principio che i mutuatari non potrebbero convertire in danaro a patti favorevoli le cartelle che riceveranno dagli Istituti, se questi non son posti in una condizione universalmente conosciuta di far i loro affari senza pericolo di perdita.

Questa fu una delle considerazioni che hanno gravemente preoccupato i rappresentanti degli Istituti che dovettero trattare col Ministero.

È vero che gli Istituti non formularono da principio alcuna cifra e che lasciarono che il Ministero, il quale aveva radunato a questo riguardo molte notizie sovra tutti gl'Istituti esteri, venisse ad esporre, con quella franchezza che era naturale in lui, il risultato di questi studi; ed è in seguito a questo risultato che la cifra di 45 centesimi fu concordata. Ma non erano solo gli studi delle condizioni degli Istituti esteri che avevano mosso i contraenti a formare il loro criterio.

Gli Istituti esteri, come vi fu notato dagli Oratori dell'Ufficio Centrale, operano principalmente concedendo prestiti per la costruzione di case e per le grandi speculazioni di costruzione delle grandi città. Noi invece vogliamo sinceramente impiegare tutti i nostri sforzi, tutta la nostra opera acciocchè i nostri Istituti contrariamente a quello che si è visto negli altri paesi vengano con un vero Credito fondiario in sussidio ai proprietari di terre; e questa, per ragioni locali, è cosa per noi molto naturale.

La Francia ha una capitale antica, universalmente accettata, nella quale s'intraprendono lavori colossali che esigono enormi fondi, e che si compiono con una attività e confidenza straordinarie.

In Italia disgraziatamente la capitale non esiste ancora. Noi siamo per momento ancora come gli Ebrei

nel deserto; noi aspettiamo una terra promessa, ma alla quale non siamo ancora giunti ed alla quale non rinunzieremo mai. Egli è evidente che le speculazioni che si sono fatte fino ad ora o che si vogliono fare nelle città che noi non riconosciamo per vere capitali, e che non ne hanno la condizione normale, sono speculazioni che non attraggono i capitali se non a condizioni onerosissime; quindi sono speculazioni che devono stare in fuori il più che sia possibile dalle nostre istituzioni.

Noi dobbiamo quindi per le necessità proprie della nostra condizione interna rivolgere i nostri affari principalmente agl'impresiti sulle terre. Ma, o signori, la configurazione geografica dell'Italia è tale che ad ogni passo s'incontrano, provenienti o dalle Alpi o dagli Appennini, dei torrenti rovinosi, i quali mettono in grave compromesso le terre presso cui passano, e noi necessariamente dobbiamo tenere un grandissimo conto di questa condizione. Si può, egli è vero, da un lato prevenirne gli inconvenienti, si può scansarne i pericoli con un qualche rigore di amministrazione nelle verificazioni e nelle perizie; ma egli è evidente che se il rigore fosse spinto ai suoi limiti estremi verrebbe con ciò tolto ad una gran parte della proprietà rurale il mezzo di ottenere prestiti o sovvenzioni perchè si dovrebbe ricusare i prestiti alla metà forse delle terre italiane. Ora per quanto si voglia esser rigorosi, lo spingere la severità a questi estremi sarà cosa scabrosa e difficile.

Noi crediamo che dopo molti tentativi e molti studii verrà necessariamente nell'uso pratico un termine medio il quale ci porterà ad accettare in ipoteche delle terre soggette a pericoli superiori a quelli che presentavano le terre negli altri paesi.

Ora, egli è evidente che se i nostri Istituti soffrissero qualche volta delle perdite, e per mancanza di utili sufficienti dovessero farle pesar sempre sul loro capitale di garanzia, consumerebbero assai presto il capitale medesimo che poi dovrebbero ripristinare coi fondi del loro patrimonio, e così rovinerebbero se stessi in un modo, che nessuno ha il diritto di pretendere.

Ma l'onorevole conte Di Salmour osservava che i nostri Istituti avendo già un'amministrazione potevano servirsene anche pel Credito fondiario e soggiacevano così ad una spesa minore di quella che sarebbe occorsa alla Società di speculazione. Lo crediamo anche noi; ed è perciò che malgrado che il premio in 45 centesimi sia inferiore a quello finor voluto da tutte le Società, noi tuttavia crediamo l'Istituzione una cosa seria. Diversamente se si dovessero aggiungere ancora tutte le spese d'impianto di una nuova amministrazione io dubito assai che i 45 centesimi dei quali gli Istituti si contentano per operare fossero sufficienti; e dubito che tutti coloro che contrariamente alle fatte esperienze vengono a sostenerci che si può far prosperare l'Istituzione con un premio minore, sarebbero causa della rovina dell'Istituzione, se otte-

nessero di persuaderne tutti coloro, che hanno da dare il voto su questo progetto di legge.

È indispensabile a nostro giudizio che il premio sia tale che non esponga gli Istituti a sicura perdita e non li obblighi a desistere presto dall'impresa, ed a farla prontamente riformare per aumentare il premio.

Io prego il Senato di considerare in ogni evento che in un'Istituzione a premio fisso come son le nostre, l'aumento dei premi sarebbe un atto capace di screditare il Credito fondiario nello spirito delle popolazioni.

Ben diversa sarebbe la cosa se si trattasse di Società mutua. Le Istituzioni di Credito fondiario che si fondano sopra una mutualità perfetta possono senza inconvenienti, senza screditarsi, far pagare i danni eventuali, che siensi verificati con una chiamata supplementare di fondi perchè una tal cosa è propria di tutte le Società mutue, ma le Società che sono a premio fisso non lo possono fare.

Noi poi abbiamo anche da tener conto di un'altra specie di rischi. Quando le Società che si formarono in altri paesi ebbero l'approvazione dei rispettivi Governi, questi paesi erano in condizioni finanziarie normali; noi all'opposto siamo in condizioni finanziarie così gravi, così difficili di cui è tanto impossibile di prevedere il termine che il voler fin d'ora dichiarare che si potrà operare con i premi più ristretti possibili, che si potrebbero fissare in tempi di prosperità, è una imprudenza grandissima.

Anche con ipoteche per un valore doppio prese quest'oggi, chi assicurerà gli Istituti che fra 5, fra 10 anni sia facile di ricavare dal fondo tutto il valore integrale del credito degli Istituti?

Il signor conte Salmour mi fa dei segni di denegazione; forse per la ragione che tutti gli anni operandosi l'ammortizzazione si diminuisce gradatamente il debito e la garanzia diventa meno insufficiente.

Ma, signori, noi versiamo in certe crisi, in certi tempi in cui non si trova assolutamente a vendere la terra se non a condizioni così rovinose che le Istituzioni nostre prima di rovinare i proprietari con espropriazioni rigorose dovranno usare di tutti gli spedienti possibili; e se talvolta fossero in grado di poter aspettare il rimborso, renderebbero alla proprietà fondiaria un tale servizio, che la medesima pagherebbe volentieri con un premio molto più rilevante di quello che noi abbiamo concordato col Governo.

Già fu osservato che questo nostro premio è inferiore di 1/4 a quello che è in vigore in Francia. Noi crediamo che in ragione delle condizioni del mercato molto diverse noi avremmo invece a giusto titolo potuto pretendere un premio maggiore.

Infatti, nella Francia ove i capitali sono in molto maggior abbondanza e si ottengono ad un interesse molto minore, doveva essere facile di conseguire una grande concorrenza di Società che domandassero la concessione del Credito fondiario a patti più favorevoli di quelli che si possano fare in Italia presentemente.

Quindi è mio avviso che un premio di 45 centesimi in Italia è inferiore a quello che un premio eguale rappresenterebbe in Francia.

Ma passando ad un altro ordine di idee prego il Senato di considerare una cosa che è importantissima ed è che se si trattasse di dare agli Istituti un privilegio; se si trattasse di fare una legge per la quale una volta iniziati gli Istituti del Credito fondiario fosse vietato di dare il Credito stesso ad un altro, si comprenderebbe in tal caso che malgrado la convenzione pattuita si volesse dal Senato imporre una diminuzione del premio pattuito per compensare gli Istituti. Ma la cosa è ben diversa. Qui gli Istituti non ricevono privilegio alcuno, e quando i patti con essi convenuti non corrispondono più ai bisogni e che essi non volessero entrare in trattative, per modificarli, il Governo potrà proporre al Parlamento l'approvazione dell'istituzione di altre Società, e con questo provvedere ampiamente all'interesse pubblico; ma volere che si provveda all'interesse pubblico obbligando gli Istituti a stabilire il Credito fondiario con patti che essi tengono per rovinosi ed ai quali non credono di poterlo fare, è tal pretesa che io non so comprendere.

(Voce. No signore.)

Il Relatore dell'Ufficio Centrale vi domandava che cosa si voglia fare di questi centesimi. Ma mi pare che da tutto il contesto della discussione si è veduto ciò che se ne vuol fare.

Noi abbiamo dichiarato che da buoni massai intendiamo fare, il meno che sia possibile, spese d'amministrazione, ma intendiamo fare però tutte quelle spese che sono necessarie e non risparmiarne alcuna; e qui rispondendo a quanto diceva ieri l'altro l'onorevole Senatore Menabrea, osservo che non si è preteso di ricusare assolutamente lo stabilimento di succursali; si è dichiarato da noi che per stabilire succursali, desideriamo di riconoscere prima col fatto che non si possa regolare il servizio dal centro in un modo sufficientemente buono, e con bastante prestezza; se regolando il servizio della sede centrale noi troviamo che esso procede bene, noi non vediamo quale necessità vi sia di fare nuovi impianti d'uffici, i quali non solo importano gravi spese, ma mettendo forzatamente gli affari in mano di determinati individui, li espongono al pericolo di essere tentati e corrotti, pericolo che pur troppo è una delle pecche contro la quale conviene pensare a mettere sempre rimedio.

Quindi noi primieramente intendiamo di spendere il meno che sia possibile; dopo ciò, come amministratori di un Istituto che non ha bisogno di lucrare nulla, intendiamo di rivolgere i guadagni se ve ne saranno a vantaggio pubblico ed a beneficio di quelli interessi che ci sono commessi. È avviso anche di uomini pratici che se per qualche tempo ci fosse dato di volgere in parte i nostri profitti a sostenere il valore delle cartelle, ben inteso senza toccare il fondo che la legge impone di ritenere in serbo, si rende-

rebbe un servizio di molto rilievo alla proprietà rurale, ed anche all'agricoltura.

Qui rispondendo ad obiezioni fatte l'altro ieri osservo essere vero che il Credito fondiario non si volge direttamente a beneficio dell'agricoltura; ma se il proprietario il quale era obbligato di prendere il quarto o la metà del suo reddito per far fronte agli interessi ed all'estinzione dei suoi prestiti, si troverà in grado di spendere qualche cosa meno per quest'oggetto, sarà un tanto di più che potrà destinare all'agricoltura, e quindi sotto questo aspetto il proprietario sarà condotto a godere dell'istituzione anche nell'interesse dell'accrescimento della ricchezza territoriale.

Io vorrei poi che al più presto possibile per cura del Ministero sorgessero non solamente delle istituzioni buone e più efficaci di questa per l'agricoltura, ma che si rimettessero allo studio quelle altre questioni la cui soluzione è indispensabile e prontamente necessaria onde provvedere ai bisogni dell'agricoltura.

Noi vediamo in quest'anno in molte provincie un fatto nuovo: cioè che per mancanza di capitali, per mancanza di mezzi, gli agricoltori, piccoli proprietari rurali che fanno valere essi stessi le loro terre, si trovarono nell'impossibilità persino di cambiare le sementi.

Tutti sanno quale infelicissima influenza derivi dal non cambiare la semente del frumento: eppure malgrado che tutti ne fossero convinti e che questo cambiamento fosse antico nelle abitudini delle nostre popolazioni, tuttavia la cosa fu quale ho l'onore di dirlo, perchè le imposte accresciute, la crisi finanziaria ed altre disgrazie, resero impossibile quest'anno a quasi tutti gli agricoltori di continuare in un uso cotanto necessario.

Io confido che il signor Ministro delle finanze, per la sua eccellenza negli studi economici, e malgrado quella propensione che muove gli uomini speciali in una scienza a trovar sempre buono quello che hanno studiato, vorrà pensare seriamente a proteggere in qualche maniera la condizione degli agricoltori.

Nel paese comincia a prevalere un pensiero, ed è che se gli studi economici sono infallibili nella loro sintesi generale e nel dichiarare che vi è aumento di ricchezza tutte le volte che si proclama il principio della libertà, sia però opera degli amministratori prudenti di considerare, che sovente l'aumento di ricchezza non ne esclude il suo spostamento. E se la ricchezza del mondo aumenta, intanto quella dell'Italia diminuisce. L'Italia si trova poco interessata a vedere il mondo ricco, e preferisce che il mondo lo sia un po' meno, ma che la proporzione della sua ricchezza con quella delle altre nazioni non sia pregiudicata.

Io mi sono disteso su questa parte, benchè quasi estranea al nostro argomento per la ragione che fu toccata da molti nel parlare del Credito in discussione, da creder lecito anche a me di parlarne; ma ritorno all'argomento che ci occupa in questo momento.

Io prego di bel nuovo il Senato di andare somma-

mente guardingo nel toccare la cifra del premio che è stata convenuta, primieramente perchè si tratta di una convenzione non rivolta a creare nessun privilegio, o dare alcun peso allo Stato, poi perchè tutte le volte che lo Stato troverà che questa convenzione non soddisfi agli interessi del pubblico, sarà padrone di farne delle altre con altri: senza che nessuno abbia diritto di venire a recarvi impedimento.

Inoltre, se gli Istituti si trovassero in condizione di far cattivi affari e di perdere così il credito di essere buoni amministratori, ne verrebbe da ciò un grande discredito per le cartelle, sarebbe impossibile di sostenere il valore sulla piazza, ed in definitiva questa immutazione che si propone per recare beneficio ai proprietari, produrrebbe l'effetto opposto. Io quindi nell'interesse stesso di quei proprietari cui si tratta di sovvenire, domando che si vada con molta prudenza nel toccare questo punto.

Io non mi occupo della mobilità del premio perchè non essendo adottato dall'Ufficio Centrale, e parendomi che lo stesso proponente non abbia insistito, ed essendo d'altronde inammissibile colla natura delle trattazioni ipotecarie che vi sia mobilità di trattamento, credo non sia il caso di discutere questo punto.

Osserverò una sola cosa: si è detto da qualcuno degli oppositori, che quanto saranno maggiori gli affari, tanto sarà maggiore l'utile che si ricaverà dagli Istituti.

Questo è verissimo, nel caso che risulti dopo alcuni anni che vi siano degli utili; ma se per voler restringere troppo il premio venisse invece un continuo pericolo di perdite, la cosa starebbe perfettamente al rovescio.

Altronde gli Istituti corrono anche un altro rischio. Ho parlato delle condizioni disgustosissime che le crisi d'ogni specie hanno accumulato sul paese. Queste condizioni, mediante un'amministrazione molto energica, e perseverante, possono cessare.

Ora, se cessassero, se dal tasso del 5 0/0 che si è fissato nella legge all'emissione delle cartelle ed alle contrattazioni di prestito, si venisse di nuovo a quei tempi beati, che non sono tanto lontani, in cui l'interesse era infinitamente inferiore, evidentemente gli Istituti non troverebbero più nessuno che venisse a cercare prestiti al 5 0/0, e sarebbe esclusa così la possibilità di emettere cartelle e di provvedere alle spese d'amministrazione.

Egli è quindi evidente che in questo caso, gli stessi Istituti domanderanno che la convenzione sia modificata nell'interesse che sia sempre conforme al bisogno dei tempi. Ma se si volesse fin d'ora determinare quali saranno le modificazioni, nessuno accetterebbe, perchè occorre conoscere prima quale sia per essere la condizione diversa dei tempi. Quindi aspettiamo a fare delle modificazioni quando sia il tempo di farle in ragione del cambiamento che avverrà nel fatto delle cose, ed allora le modificazioni si saranno studiate, e non a caso

in previsione di un futuro di cui non si conosce l'importanza.

Presidente. Il Ministro ha proposto come emendamento all'art. 6, redatto dall'Ufficio Centrale, la riproduzione dell'art. 6 presentato da lui medesimo con una variante.

Leggerò dunque il primitivo art. 6 colla variante.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Ho chiesto la parola, perchè mi pare che sia stata non giustamente apprezzata dagli oppositori la riduzione che l'Ufficio Centrale ha proposto in quella quota di corrisponsione annuale, che rappresenta le spese d'amministrazione.

Signori! Quando chi ha l'onore di parlare attualmente faceva presente agli Istituti, che assumevano il Credito fondiario, la tenuità del loro capitale, essi dicevano che ne avevano quasi ad esuberanza.

Oggi che si tratta di percepire 5 centesimi o 10 di più o di meno, all'anno, questi Istituti hanno bisogno di percepire 5 centesimi di più dai detentori delle loro cartelle per potere reggersi in piedi. Ma, di grazia, con 5 centesimi annui di più su 100 franchi di capitale, che cosa volete mai fare per accreditare i titoli che emettete? Ci direte che col tempo cinque centesimi annui di più danno una somma considerevole; ma come volete mai calcolare che possano contare sopra quelli che comprano ora le vostre cartelle, quelli che ora hanno bisogno delle vostre anticipazioni? Cinque centesimi all'anno formeranno un capitale ragguardevole fra cent'anni, ma chi si sente di calcolare ora quello che sarà in allora?

Questa argomentazione pertanto mi pare completamente priva di fondamento.

I nostri contraddittori ci hanno lungamente magnificato i vantaggi che devono risultare al pubblico dall'esercizio di queste funzioni per parte di Istituzioni le quali hanno il carattere di Istituzioni di beneficenza e che, a loro credere, contribuivano col loro benefico influsso per dare le sovvenzioni a buon prezzo, e ciò in confronto di quanto potrebbero fare gli Istituti di speculatori.

Essi però, per sostenere questa loro asserzione, non hanno saputo addurre che un solo esempio, quello cioè del credito Frémy. Il signor Frémy proponeva ed ottenne di fare una speculazione, e non proponeva di fare altrimenti perchè tale era lo scopo del suo Istituto il cui capitale era fornito da azionisti speculatori. Ma se prendete tutti o quasi tutti gli Istituti della Germania, troverete che prendono molto meno del nostro per le spese d'amministrazione. Io sono andato cercando durante la discussione nell'opera del signor Toussau cosa percepiscono le altre Istituzioni della Germania, dove, come tutti sanno, questi Istituti sono fiorenti ed hanno servito d'esempio a quelli che si alzarono altrove, ed ho trovato che in Polonia si percepisce tre centesimi e mezzo per franco, *trois centimes et demi par franc*.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Tre centesimi e mezzo per franco sarebbe enorme; io leggo qui...

Senatore Farina. Io non so cosa legga il Ministro, ma io leggo lo Statuto di quella Istituzione, e trovo:

« Art. 30. Pour faire face aux frais d'administration, les membres ajouteront à chaque versement « *sémiestrel un gros de Pologne par chaque florin versé* « à la caisse (3 1/2 centimes par franc). »

Dunque mi pare chiaro e non saprei come dovesse esprimersi per essere più chiaro di così; che la corresponsione annua è di 7 centesimi per cento lire. Trovo altresì nell'Hannover *un quart pour cent pour les frais d'administration*. Dunque io trovo nei paesi citati che la quota è assai più tenue di quella che ora è disposto ad accordare l'Ufficio Centrale.

L'onorevole preopinante ci andava dicendo che la garanzia cresce dal momento che cresce il premio che si percepisce.

Io credo che la garanzia stia nella bontà delle operazioni; se gli amministratori sono cauti, se non impiegano in fondi che sieno esposti a decadere, in cattivi fondi, se prendono tutte le precauzioni necessarie e sulla verità della proprietà di chi contrae il mutuo, e sulla solidità e bontà della proprietà stessa, allora la garanzia c'è; ma se vanno all'impazzata, se non procedono con le debite cautele, la garanzia non c'è, e questa sicurezza di impiego non può venire in forza dei cinque centesimi di più o di meno che percepiranno sull'operazione che faranno.

La cosa mi pare di un'evidenza tale che il dimostrarla sia completamente inutile.

Mi si dice: con maggiore retribuzione si aumenta il fondo di garanzia; ma se la garanzia maggiore deve formarsi a cinque centesimi per cento all'anno, prima che sia formata, si troveranno da operazioni troppo larghe ed imprudenti rovinati tutti gli Istituti, perchè tutto il loro capitale sarà già completamente perduto; e quindi ci vuol altro che questi cinque centesimi per dare una garanzia maggiore, perchè questi cinque centesimi si pagano all'anno; e se impiegati imprudentemente, naturalmente andranno anche essi col lasso del tempo perduti.

L'onorevole conte San Martino voleva inoltre persuaderci che, contrariamente a quello che si è verificato negli altri paesi, e di cui addusse l'esempio lo stesso signor Ministro d'agricoltura e commercio, da noi i danari andranno verso l'agricoltura, perchè, egli dice, le città perdendo la Capitale perdono tutto; quindi poco impiegheranno gli Istituti in mutui sui fabbricati.

Sgraziatamente anche qui le asserzioni dell'onorevole preopinante sono contraddette dal fatto.

Noi abbiamo in Italia dal 1859 in poi viste parecchie città le quali hanno cessato di essere Capitali, ed i fatti invece hanno provato che anziché diminuire, i fitti sono aumentati, ed in prova vediamo ciò avverarsi a Napoli, a Milano, a Firenze istessa, ancor prima del trasferimento della Capitale del Regno.

Dunque questa deprezzazione non può succedere naturalmente, e non può quella dei fabbricati di Torino essere che una deprezzazione parziale, temporanea ed eccezionale, in quanto che Torino era città, che viveva, non dirò esclusivamente, ma in gran parte sui proventi di Capitale.

Prendendo quindi ad esame i fatti generali dello Stato, non possiamo fermarci ad un caso isolato, eccezionale come quel di Torino; d'altronde io ho l'intima convinzione che anche tale deprezzazione sarà grandemente minore di quello che possa l'onorevole Senatore Di San Martino temere.

L'onorevole preopinante di più voleva che con questi benedetti, miracolosi 5 centesimi, i quali pare abbiano la facoltà di trasformare tutto, e di far diventare ottimo quello che prima era pieno di pericoli; voleva, dico, che si riuscisse perfino a far sì che il Credito fondiario potesse impegnarsi in contrattazioni con terreni posti al contatto delle corrosioni dei fiumi, i quali abbondano in Italia.

Ma, signori, io spero invece che gli amministratori di queste Istituzioni andranno molto a rilento nel far prestiti su terreni esposti a corrosioni, perchè altrimenti i 5 centesimi saranno un ben magro compenso che davvero non servirà menomamente ad alleviare il danno della perdita che si esporranno continuamente a fare, ed ho maggior fiducia nella saviezza degli amministratori di quanto ne avrei se credessi che veramente per 5 centesimi di più essi si volessero esporre a perdere l'intero capitale, che presterebbero inopportunamente sovra terreni esposti a corrosione.

L'onorevole Senatore Di San Martino ci disse che non bisogna guardare se in Germania ed in altri paesi il premio, che si dà all'associazione per le spese di amministrazione, è minore, perchè colà sorsero queste Istituzioni in condizioni floride.

Ma no, signori, questo non è, e la storia è lì per attestarlo; queste Istituzioni sorsero specialmente nella Germania ed in Prussia, più che altrove, in pessime condizioni, e tali che non si trovava più denaro da nessuna parte, e per ciò in condizioni di gran lunga inferiori alle nostre: per cui anche questa osservazione è priva di fondamento.

Ora entro in una questione molto delicata, la quale venne trattata qui alquanto di sghembo, ma che pur si volle toccare, ed è quella di stabilire se il potere legislativo abbia o no la facoltà di modificare le condizioni, che gli Istituti avevano creduto di accettare.

Questa facoltà, veramente, non s'ha avuto il coraggio di negarla; ma si vorrebbe far credere che essa è per lo meno soggetta a dubbi e che perciò non si può completamente ammettere.

Signori; se si discutesse su di un trattato internazionale, io comprendo benissimo che il potere esecutivo ci venisse a dire: signori, qui non c'è da deliberare sul più o sul meno: se il trattato lo volete, accettatelo come è; se non lo volete respingetelo, ma voi non avete il diritto di modificarlo perchè non

avete il diritto di imporre la vostra volontà all'altra parte contraente.

Ma qui, o signori, con chi contrattiamo noi adesso?

Anzi dirò ancora, ripigliando l'idea antecedente, che l'istessa tesi si potrebbe forse, e sino ad un certo punto sostenere se si trattasse di contrattare con privati individui, perchè non si potrebbe forzare il loro consenso se non lo prestassero quando questo consenso si riferisce alle proprietà ed ai diritti che loro sono dalle leggi fondamentali del Regno garantiti?

Ma nel caso nostro noi contrattiamo con Istituzioni che abbiamo creato noi, cioè lo Stato. Queste individualità che sono create dalla legge civile, il potere legislativo non ha facoltà di modificarle? No?!..... è la prima notizia che sento, che il potere che attribuisce la vita non abbia la facoltà di modificare anche le operazioni della vita medesima; ed essa mi riesce tanto nuova in quanto che vedo che continuamente si cambiano le condizioni di tutti gli Istituti che sono nazionali; degli Istituti che sono sotto la dipendenza e la vigilanza governativa, e per mezzo del Governo sotto quella del potere legislativo. Per verità, se in ciò che l'Ufficio Centrale propone vi fosse il menomo pericolo, si potrebbe ancora dire: ma badate che gli Istituti sono chiamati a tutelare l'interesse di quelle altre persone che hanno loro forniti depositi confidando loro i capitali, e quindi guardate che voi in ultima analisi danneggiate i terzi; ma quando da questa diminuzione di lucro tutto il male che ci si dice che potrà nascere consiste nel dire che forse non saranno tanto accreditate le cartelle, evidentemente i deponenti i capitali presso le Istituzioni non ne possono risentire alcun danno; tanto più che gli effetti di queste operazioni che si vogliono fare sono circoscritte a capitali proprii individuali degli Istituti, e separati dai capitali dei depositi, e quindi formano la proprietà che è attribuita agli Istituti, ma in fondo è proprietà dello Stato.

Per conseguenza io non posso ammettere la teoria colla quale si volle dire: guardate che son Società che contrattano; voi non potete menomamente modificare le condizioni del contratto, quantunque crediate le condizioni che voi proponete di gran lunga più utili di quelle che le Istituzioni hanno imposto.

L'onorevole San Martino ci andava anche esponendo come gli agricoltori si trovano attualmente in cattive condizioni ed io che speravo che dopo queste premesse mi venisse a dire: concedo la diminuzione, ho sentito con sorpresa che mi ha detto: dunque paghino di più; ma se sono in cattive condizioni perchè li fate pagare di più? Egli dice: aspettate qualche centinaio d'anni, e vedrete che avrem maggiori capitali ed allora estenderemo le operazioni; ma questi poveri diavoli non possono sgraziatamente avere la pazienza di aspettare questi beneficii secolari.

Il beneficio che l'onorevole San Martino vorrebbe fare, sarebbe un beneficio per i posteri e non per i

presenti, i quali sono aggravati precisamente in un momento di ristrettezza, in un momento di crisi, e conseguentemente si trovano eccessivamente aggravati anche da un piccolo peso cui in altre condizioni potrebbero facilmente sopportare.

Questa stessa osservazione vale anche per tutte quelle buone intenzioni ed eccellenti proponimenti dei quali ha fatto cenno l'onorevole conte San Martino che son lodevolissimi in sè, ma che sgraziatamente avendo per base l'aggravio attuale in critiche circostanze di quelli che contraggono il debito, riescono a vero peso e non a sollievo dell'agricoltura siccome egli si proponeva; onde io sono d'avviso che per tutte queste considerazioni si possa tener fermo sulla somma da accreditarsi per spese di amministrazione proposta dall'Ufficio Centrale, e respingere gli aumenti che, come ho fatto osservare, non fanno che aggravare le condizioni dei mutuatari in un momento in cui pur troppo tutte le altre circostanze economiche si uniscono di già a porli in dolorose condizioni.

Per ciò io spero che il Senato vorrà fare buon viso alla diminuzione proposta dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Quando io ebbi l'onore di essere chiamato nel seno dell'Ufficio Centrale, accettai di sottoporre ai delegati la proposta di ridurre da 45 centesimi a 40. il diritto di commissione.

Il Ministero non poteva rifiutarsi di ciò fare trattandosi di una riduzione che sembrava tornare vantaggiosa ai mutuatari.

Ma udite le ragioni dei delegati, ed entrando più addentro nello studio della questione, mi sono persuaso che non solo è conveniente ma è quasi necessario ed indispensabile di mantenere per ora la cifra quale era stata stabilita nell'art. 6 del progetto presentato dal mio predecessore.

E di fatto, se noi vogliamo partire da qualche cosa di pratico in questa questione, è d'uopo che ci riferiamo alle Istituzioni che hanno analogia con questa e che operano presentemente. L'onorevole conte Di Salmour che certamente è maestro in questi studii ne citava il rapporto fatto all'assemblea di Francia in cui il Relatore concludeva che 40 centesimi erano sufficienti.

Egli andava più innanzi, e diceva che essendosi fatta un'inchiesta dal Consiglio di Stato, il signor Pinard si presentò per formare una Società di Credito fondiario, il Pinard, dico, si accontentava, se non erro, di 35 centesimi.

Ma queste ragioni sono confutate dal fatto stesso, perchè due anni dopo che il rapporto all'Assemblea, e la inchiesta del Consiglio di Stato avevano avuto luogo, si concesse il Credito fondiario alla Società Frémy con 60 centesimi di commissione. Altro è discutere adunque di una cifra ipotetica che possa essere pre-

sentata o calcolata *a priori*, altro è discutere di una cifra fondata sui fatti.

Il Governo francese accordò 60 cent. per diritto di commissione malgrado il rapporto citato dal conte Salmour, e la inchiesta del Consiglio di Stato. Se fosse stato persuaso che si poteva fare con 40, non ne avrebbe certamente concesso 60.

Osservisi inoltre che il Governo francese non si contentò di questo, ma diede una sovvenzione del 5 0/0 sulla somma dei prestiti sino alla concorrenza di 200 milioni. Di più, concesse il privilegio ed il monopolio dell'esercizio del Credito fondiario alla mentovata Società e quasi non bastasse, si permise, come notò benissimo il conte Di Salmour nella sua relazione, che la medesima non dovesse rinnovare tutte le ammortizzazioni portate dai contratti, ma semplicemente quanto riscuote, mentre noi abbiamo messo a carico degli Istituti le somme scosse e non scosse.

Forse si potrà dire che gli Istituti hanno fatto male ad accettare questo carico gravissimo; ma è un indizio di gran lealtà, e ci rassicura della onestà a tutta prova con cui i medesimi opereranno obbligandosi di ammortizzare annualmente quanto è portato dai contratti.

Vedete dunque qual differenza enorme corre fra tutto quello che è stato impartito dalla Francia alla Società Frémy e quello che è da noi accordato ai nostri Istituti.

Noi abbiamo parlato del Credito fondiario austriaco; ed il conte Salmour ha detto che esso non è da prendere in esempio poichè non è una Istituzione esemplare. È vero nondimeno che il Governo austriaco concede un franco per diritto di commissione.

Perchè accordò un franco? per la difficoltà grande che incontrava il Governo austriaco nell'attrarre il capitale nella monarchia, difficoltà che esiste pur troppo nel nostro Stato. Quindi non volendo l'Austria venire alla sovvenzione, obbligò a questa sovvenzione indirettamente i mutuatari.

V'ha di più: se osserviamo per esempio le associazioni germaniche, di cui si è parlato, messe in disparte molte di esse che hanno indole di società di mutua assicurazione, noi troviamo ad esempio che l'associazione del Granducato di Posen paga 75 centesimi, quella dell'Assia Elettorale 50, quelle del Ducato di Nassau e del Regno di Baviera 50 centesimi; posso trasmettere all'Ufficio Centrale il quadro statistico che ho qui sott'occhi. Ora, io dico; se confrontate parecchie delle associazioni germaniche, se prendete ad esame il Credito fondiario in Francia, o il Credito fondiario in Austria, voi trovate che i medesimi riscuotono per diritti di commissione una somma superiore a quella che è stanziata presso di noi.

Di più; volendo noi partire da qualche concetto pratico in questa parte, perchè non possiamo formare eternamente dei ragionamenti astratti, quando troviamo che c'è buon numero d'Istituzioni che operano

con un diritto di commissione molto superiore a quello che noi vogliamo stabilire al presente per il nostro Istituto, volendo, dico, partire da un concetto pratico, mi pare che sia il caso di paragonare, non in un modo assoluto, ma in un modo relativo i diritti di commissione che pigliano, per esempio, le Banche più rispettate e più accreditate.

L'onorevole Senatore Farina che è molto esperto in questa materia, e l'onorevole Conte Di Salmour mi ammetteranno che non c'è Banca onorata, la quale non prenda un diritto di commissione di 50 cent. almeno per gli affari che fa ad ogni semestre; e potrei citare le parole di una persona molto versata in questa parte; il che equivale a dire che i 45 centesimi che si danno al nostro Istituto non raggiungono il quarto di questo diritto.

D'altra parte il relatore stesso è stato obbligato a ridurre questo diritto di commissione da 45 a 40 centesimi; ora, nel modo stesso che l'onorevole Senatore Farina esclamava: ma 5 centesimi trasformeranno tutto! io esclamerò a mia volta: ma 5 centesimi distruggeranno tutto! Se vogliamo aiutare questo Istituto dobbiamo anche nel dubbio essere piuttosto larghi, tanto più che questi Istituti non sono fondati sopra speculazione di sorta, e che essi accetteranno quanto venne stabilito dal Relatore, cioè di portare la riserva da 1/5 ad 1/4, lo che darà sempre maggior forza, maggiore solidità alle cartelle che emetteranno.

Per ciò io credo che stando a quanto la pratica c'insegna, non dobbiamo fino da bel principio compromettere una Istituzione volendo adoprare precauzioni eccessive per i mutuatari. Io quindi inviterò l'onorevole Relatore, il quale vedè finalmente effettuato uno dei concetti della sua gioventù, a volere aderire all'emendamento che ora propone il Ministero, ed io spero che egli aderirà tanto più volentieri a questo, in quanto che egli ben conosce le difficoltà immense che si sono sollevate presso di noi per addivenire alla esecuzione di questa Istituzione, a tal che se lasciamo sfuggire questa occasione, io temo pur troppo che, come già si venne dal '53, epoca in cui credo sia stato presentato il primo progetto di legge sul Credito fondiario, fino al 1866 senza che questa Istituzione si potesse effettuare nel nostro paese, io dico che passeranno ancora molti anni prima che essa possa essere attuata.

L'onorevole Senatore Farina diceva; ma noi siamo liberi di trattare con questi Istituti: certo che il Parlamento è libero di trattare con questi Istituti; ma quando gli Istituti vi dichiarano: Noi non possiamo accettare altra condizione che questa, allora respingere quest'articolo torna lo stesso che respingere interamente la convenzione, ed è specialmente sotto questo aspetto che dovendo votare una convenzione e non già una legge astratta, la quale debba poi applicarsi indifferentemente ad uno o ad altro Istituto, dovendo approvare, dico, una convenzione concordata che si riferisce ad Istituti determinati, io prego il Senato

a prendere in considerazione la natura stessa della convenzione che si vota, poichè il rifiuto o la modificazione dell'articolo 6 potrebbe portare con sè la rielezione della convenzione, e quindi si potrebbe ritardare indefinitamente l'attuazione di questa Istituzione che tutti riconosciamo utile al paese.

Senatore **Di Salmour**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Di Salmour**, *relatore*: Dirò solo due parole per rettificare alcuni fatti.

Il Signor Ministro vi diceva: badate bene che in Francia dopo il 1850 e il 1851 fu creato il Credito fondiario! Ma ci fu una rivoluzione! Nell'Assemblea nazionale francese si trattava di una legge generica, la quale abbracciava tutti gli Istituti; si trattava di autorizzare il Governo a concedere Istituzioni di Credito alle varie specie di Società di Credito fondiario che si presentassero, e quindi lo studio fatto dalla Commissione della Assemblea Nazionale era appunto fatto col fine di stabilire le cose in modo che le Società potessero sorgere.

Devo aggiungere un'altra rettificazione, e mi importa tanto più di aggiungerla in quanto che essa è relativa ad un Istituto di cui faccio altissimo caso, del *Monte de' Paschi*.

Domando scusa all'onorevole Torelli; sta bene che il Monte de' Paschi prende 50, ma il suo interesse non è mai giunto al 4 0/0, e poi esso dava e dà buon danaro ai mutuatarij, quindi vi ha grandissima differenza.

Venendo poi a quanto disse il Sig. Ministro d'agricoltura e commercio, risponderò che veramente esso mi ha preso pel lato debole. Ma io naturalmente sono membro dell'Ufficio Centrale; quindi per parte mia, quando ho inteso dire che gli Istituti dichiarerebbero ricisamente di non poter assumere l'incarico alle condizioni dall'Ufficio proposte, stetti molto perplesso; ma dopo aver conferito co' miei colleghi debbo dire ch'essi accondiscendono con me a ritirare la nostra proposta e ad accettare la prima parte della proposta ministeriale.

Presidente Metterò dunque ai voti l'emendamento presentato dal Ministero. Lo leggo (*vedi sopra*).

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Quanto alla prima parte di questo articolo non ci è più niente a dire; è già risolta; ma in quanto alla seconda mi pare che l'Ufficio Centrale avesse già proposto i dieci centesimi. Se ora invece adottiamo l'emendamento proposto dal Ministero, aumentiamo altri cinque centesimi sulle spese.

Capisco che di tale facoltà il Ministero potrà farne uso quanto più presto crederà; ma penso che il Corpo deliberante, che il Senato potrebbe invece prendere in esame la questione attualmente e vederà se non fosse il caso di stabilire noi stessi la tassa come aveva proposto l'Ufficio Centrale.

Propongo perciò che si faccia la divisione di questo

articolo, e se si vuole votare la prima parte dell'articolo sesto, si faccia separatamente dalla parte seconda.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Nel progetto ministeriale non era indicata la cifra di 10 centesimi per abbonamento, ma quella di 15.

Fu l'Ufficio Centrale del Senato che abbassando da 45 cent. a 40 il premio per spese di amministrazione, credette anche di potere abbassare da 15 a 10 centesimi la somma che per abbonamento per le tasse ipotecarie di registro e di bollo sarebbe pagata dagli Istituti al Governo.

Non sta adunque perfettamente in fatto ciò che l'onorevole Senatore Martinengo supponeva, cioè, che il presente emendamento aumentasse la cifra d'abbonamento colle Finanze da 10 centesimi a 15. Il Governo aveva proposto la cifra di 15 centesimi sino da principio, sicchè l'emendamento sarebbe una transazione tra la proposizione primitiva del Governo e quella fatta dall'Ufficio Centrale del Senato, e questa transazione mi pare ragionevole.

Ho fatto istituire calcoli delicatissimi di probabilità su ciò che questi contratti in media potrebbero rendere al Governo ove non si facesse l'abbonamento, il quale è necessario per la maggiore speditezza della contabilità. Da questi calcoli di probabilità risulta, che stando l'imposta com'è attualmente, i dieci centesimi basterebbero appena a coprire i diritti dovuti alle finanze, non tenuto calcolo degli interessi, che sarebbero pure a conteggiarsi trattandosi di tasse che vengono pagate semestralmente, e che, seguendo le norme generali, dovrebbero soddisfarsi al momento della stipulazione degli atti sui quali sono dovute.

Venendo quindi ad essere ritardata alle finanze l'esazione di quest'entrata, e dovendo esse per provvedere altrimenti ai bisogni dello Stato pagare interessi, che tutti sanno quanto sono elevati, ben intende il Senato come bisognava lasciare al Governo la facoltà di poter esigere 15 centesimi salvo poi di poter scendere ai 10 in tempi migliori.

Oltre di questo è pure da considerare, o signori, che questa legge starà da sè indipendentemente da quelle di registro e di bollo, le quali sono attualmente in disamina presso l'altro ramo del Parlamento per introdurre alcune modificazioni proposte dal Governo, e per altre che per avventura potranno essere trovate opportune dal Parlamento, cosicchè non è perfettamente certo che in tutte le loro parti rimarranno, come furono proposte dal Ministero, come si suppone, nell'istituire i calcoli di probabilità di cui io parlavo.

D'altra parte deve essere sicuro il Senato che il Governo non vorrà fare un indebito guadagno su questi Istituti, che quando il fatto proverà essere l'abbonamento troppo elevato a 15 centesimi, volentieri il Governo l'abbasserà sino a 10 centesimi.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Io avrò male spiegato il mio concetto; ma il mio intendimento era appunto di alludere alla proposta dell'Ufficio Centrale, e quando dissi che si aumentavano i 5 centesimi, ciò era in base al progetto che fu la guida finora della nostra discussione. Quanto poi ai calcoli di probabilità che il Ministero ci ha messo innanzi, questi produrranno uno scapito all'erario, qualora si facessero mutui di piccole somme; ma pur troppo i mutui di 1000 lire saranno assai scarsi di numero, e piuttosto si superranno i mutui delle 10 mila lire, e si arriverà a quelli delle 100 mila.

Secondo il calcolo che saggiamente ci ha posto sott'occhio il nostro Ufficio Centrale, trovo che più cresce la somma mutuata, più l'erario trova vantaggio.

Quanto poi a ciò che disse l'onor. Ministro di finanze, che cioè la tassa rimarrà uguale anche mutandosi la legge di registro che ora è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, avrei un dubbio da sottoporli.

Egli disse: se la tassa attuale domani cambierà, la tassa di registro aumenterebbe, quindi non saranno più 15 centesimi, ma saranno 20, saranno 25 secondo che crescerà l'importo della tassa di registro; quindi sempre più noi ci allontaneremo da quella probabilità che tale Istituto potesse essere utile al nostro paese, poichè questo attualmente richiede che si offrano capitali all'agricoltura acciò essa possa essere in grado di andare avanti, imperocchè col presente ribasso dei cereali, colla nostra scala mobile di dazi, colla diminuzione che si vorrebbe fare anco all'entrata dei cereali medesimi, e colla diminuzione dei prodotti di sete e vini, non è possibile all'agricoltura pagare al di là del 5 o 5 1/2 per cento d'interesse. Io sottopongo al Senato questi riflessi con nessuna speranza di riuscita, e se esso crede di passare sopra alla discussione di questa seconda parte, non farò certamente proposta di sorta.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole mio amico Senatore Martinengo, che le ragioni dette dal signor Ministro mi sembrano sommaramente calzanti. D'altronde confesso che se non fosse stato nell'interesse del Tesoro, io forse avrei creato una scissione nell'Ufficio Centrale per sostenere ancora la questione della diminuzione della retribuzione percepita dagli Istituti; ma vedendo che questa andava a beneficio del pubblico Tesoro, non ho fatto opposizione a quanto gli altri onorevoli miei colleghi stavano per deliberare.

Mi permetto poi di fare un'osservazione all'onorevole Ministro di agricoltura e commercio, ed è la seguente:

Egli mi ha citato che le Banche prendono il mezzo per cento di commissione, ma lo prendono una volta sola per una operazione che fanno e qui per una operazione sola lo prendono cinquanta altre volte negli

anni successivi. Per conseguenza, mi pare che vi sia una grande diversità fra il prendere una commissione del mezzo per cento una volta, e prenderlo per la stessa operazione cinquanta volte.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Risponderò a questa osservazione, che le operazioni si rinnovano indefinitamente, e che non durano più di tre mesi.

Senatore Farina. Ma i disturbi dell'operazione sono molti.

Presidente. Il Senatore Martinengo persiste nel chiedere la divisione?

Senatore Martinengo. Ho dichiarato che non faceva proposta di sorta.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo sesto come l'ho letto. L'Ufficio Centrale lo accetta?

Senatore Salmour. Lo accetta.

Senatori. Ai voti.

Presidente. Metto ai voti l'articolo sesto quale risulta dalla proposta ministeriale coll'aggiunta fattavi, e quale l'ho letto, stato accettato dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Viene l'articolo 7 (Vedi sotto).

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. A costo di parere un pedante io farò un'osservazione sul terz'ultimo paragrafo, che è così concepito:

« È in facoltà dell'Istituto di rifiutare pagamenti d'acconti di debito che non raggiungano l'ammontare, ecc., ecc... nè dai debitori originari nè dai loro eredi e successori. »

Questa particella *nè* mi pare che falsi il concetto che aveva in mente chi ha proposto la legge; dunque siccome *c'*è l'affermativa che dice: « è in facoltà, » non si può mettere la negativa; bisogna dire: « come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori. »

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale non dissente, anzi accetta questo cambiamento.

Senatore Salmour, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Salmour.

Senatore Salmour, Relatore. Io domando la parola per avere una spiegazione che mi sembra importantissima.

All'linea 4. è detto: « Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'Erario i compensi stabiliti all'art. 6. »

L'art. 6, stabilendo un tanto per cento all'anno, può lasciare il dubbio che l'Istituto, quando gli si va a fare un pagamento anticipato, esiga, per tutto il tempo che rimarrebbe, questo compenso.

In generale negli Istituti non si preleva che un semestre d'interesse, quindi io desidero essere chiarito su ciò; tanto più che in quest'articolo trovo messi insieme l'Istituto e l'Erario.

Se per esempio un individuo prende oggi un mutuo, e fra un anno, fra sei mesi, lo restituisce integralmente, ammetto che l'Istituto possa dire: non prelevo che un tanto; ma l'Erario che non avrà ricevuto che i 15 centesimi, così facendo non sarà al coperto. Quindi come è redatto, l'articolo lascia un dubbio, ed è per questo che io domanderei al Ministero come intenda la cosa.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Certamente se gli Istituti non riscuotono altro che un'annualità, bisogna qui dire qualche cosa che riguardi più specialmente l'abbonamento per le tasse ipotecarie, di registro e di bollo.

Infatti queste tasse sarebbero dovute, parte come imposta proporzionale, parte come imposta fissa al tempo in cui si stipula il contratto, e la legge dà una agevolazione ai contraenti, distribuendo sopra una serie di anni questo loro debito già liquido e certo al tempo della stipulazione. Ora quando il contratto venisse a cessare per volontà di uno dei contraenti, questi verrebbe a rinunciare al beneficio che gli ha fatto la legge di scontare annualmente il debito verso le finanze, e dovrà dunque pagare in quell'occasione tutto il rimanente importo delle tasse acciocchè l'Istituto possa rimborsarne lo Stato.

Senatore Di Salmour, Relatore. Bisognerebbe allora formulare questa disposizione in questo senso.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io proporrei invece di riman dare l'articolo all'Ufficio Centrale perchè lo formulasse.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Martino. Quando si tenne l'ultima seduta dai contraenti quest'osservazione fu fatta, e fu allora risposto che lasciando la redazione quale era, si intendeva naturalmente che non fossero dovuti che i diritti di un anno, e si credette inutile di spiegarlo maggiormente. Io però penso che si potrebbe dichiararlo.

Dirò ancora che questa osservazione fu fatta allora in seguito alle spiegazioni date dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale proponendo nella relazione la riduzione delle tasse governative, fondava il suo ragionamento sopra un calcolo complesso della durata media degli prestiti. Qualcuno aveva quindi ritenuto, che in virtù di questo ragionamento, e per avere nell'articolo, che ora si esamina, imposto con una sola frase l'obbligo di pagare tanto i premi che la tassa, si sarebbe potuto credere che in caso di restituzione anticipata una volta fatta restasse obbligo del debitore, che si sdebitava anticipatamente, di pagare i premi e la tassa per tutti gli anni che avrebbe dovuto durare l'ammortizzazione.

Allora fu osservato che questa interpretazione era assurda, e non si poteva supporre che in una legge

si volesse gravare un debitore dell'obbligo di pagare premi e tasse di un debito che aveva cessato di esistere e si era detto che necessariamente si doveva interpretare nel modo ora indicato, aggiungendo a spiegazione una qualche parola, che poi non si aggiunse.

Quindi si potrebbe dichiarare che si debba pagare tanto per la tassa governativa che pel premio degli Istituti il canone di un anno.

Io credo con ciò che non sia il caso di fare una distinzione tra i prestiti di 10 e quelli di 50 anni...

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore San Martino. La legge sottopone senza distinzione quello, che fa un prestito rimborsabile in 10 anni come quello che lo fa per cinquanta ad una tassa erariale ragguagliata ad un tanto per anno. Ammette così che quello che ammortizza in 10 anni paghi molto minori diritti. Quindi mi pare che sarebbe contrario allo spirito delle disposizioni proposte di far pagare a tutti tutte le diverse tasse annuali quando il prestito sia estinto prima del tempo convenuto, perchè questo tempo nel modo che poteva esser reso minore da principio senza produrre aumento, deve poter essere trasandato poi senza nessuna di tali misure fiscali.

Senatore Salmour. Domando la parola.

Senatore Farina. L'aveva domandata io prima, ma la cedo.

Presidente. Allora la parola è al signor Relatore.

Senatore Salmour, relatore. Havvi una gran differenza fra il Governo, l'Erario e l'Istituto.

L'Istituto dal momento che è pagato cioè che rientra in una somma di denaro, cosa fa? immediatamente riscatta tante cedole quanto è l'ammontare della somma che gli fu data; quindi per l'Istituto, come per gli Istituti in generale, non si domanda che un semestre di annualità per i compensi, per il ritardo che può esservi dal tempo che si paga a quello in cui l'Istituto può liberarsi. Io non nego che il compenso maggiore sarà un beneficio maggiore per l'Istituto; ma voglio soltanto che il Senato comprenda che vi è una grandissima differenza fra l'Istituto il quale non può perdere niente, ed il Governo il quale può perdere, per così dire, pressochè la totalità; perchè, per esempio, se ha cominciato quest'anno e nel corrente dell'anno medesimo avendo a restituire, non paga quest'annualità, se deve pagare 1000 lire com'è l'ammontare di un prestito di 100 mila lire, ben si vede che scapito ci sarebbe per l'Erario pubblico; quindi, ripeto, bisogna fare una differenza fra l'uno e l'altro.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Credo di dover fare anche una osservazione circa la media della quale parlava l'onorevole Di San Martino; la media è fatta pei prestiti lunghi e per i prestiti corti che si estinguono per opera di ammortizzazione, ma se si disfa l'operazione tutt'ad un tratto, non ha più luogo il calcolo della media, perchè il calcolo della media sta fra l'ammortizzazione a lunga

e fra l'ammortizzazione a breve scadenza; ma se si distrugge ad un tratto, l'operazione non va più.

Bisogna poi anche considerare che il diritto è dovuto all'Erario in dipendenza del prestito non della lunghezza della scadenza del prestito; il solo fatto di contrarre un prestito, fa sì che si dia luogo alla tassa di registro determinata dalla legge; ma la legge sul registro non contempla la durata del prestito, bensì contempla l'ammontare del prestito; conseguentemente per sostituire ad una tassa che contempla non la durata della operazione, ma il valore delle operazioni, bisogna che le sostituiamo negli stessi termini, e per sostituirle quando non ne è stata pagata che una parte, bisogna far luogo per giungere al pareggio contemplato nella legge del registro.

Presidente. La parola è al Senatore San Martino.

Senatore San Martino. Io non faccio alcuna difficoltà nell'interesse degli Istituti, e se il Governo intende di pretendere che i contribuenti che si sdebitano paghino una tassa maggiore, per parte mia non mi oppongo, malgrado che mi sembri men logico; ma vi è una considerazione che devesi tener presente; con questa legge si fa alla legge del registro una novazione sostanziale. Mentre le leggi del registro colpiscono senza eccezione con eguali diritti i contratti di una somma determinata, qui in virtù di questa modificazione, tra i contratti di ammortizzazione di 10 e quelli di 50 anni, si introduce una differenza di tassa da 1 a 5, di modo che per lo stesso contratto che in virtù della legge del registro vengono pagate eguali tasse, qui si stabilisce una differenza di 100 a 500 franchi; per conseguenza il legislatore fa una novazione completa nelle tasse di registro, regolandole secondo la durata dell'isdebitazione.

Ora, se uno paga prima del tempo, non si può accrescergli la tassa e farla fittiziamente continuare senza derogare al principio fondamentale che si proclama.

D'altronde, il debitore che anticipa il rimborso, fa rientrare i suoi capitali in quel giro d'affari in cui il Ministero delle finanze li colpisce molte e molte volte; quindi non è vero che questi capitali restino senza imposizioni e senza tasse, avranno tutte le imposizioni e tutte le tasse che colpiscono le operazioni cui saranno successivamente impiegati.

Ministro delle Finanze. Il regolamento del Senato prevede il caso in cui, sorgendo qualche quistione intorno ad un articolo, si possa votare l'articolo riservando d'introdurvi poi un'aggiunta, se mai si creda necessario, dopo un più maturo esame fra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Io credo sarebbe appunto il caso di applicare questa disposizione del Regolamento a questo incidente, poichè è da tenersi conto di molte ragioni pro e contro, ed è difficile immediatamente avere di queste ragioni tutto quel conto che meritano per poter formulare un emendamento.

A me sembra che l'articolo stia; e se mai, come in questo momento a me sembra, occorrerà di intro-

durvi qualche aggiunta, potrà farsi dopo il terzo capoverso.

Riservando adunque la possibilità di questa aggiunta, io credo che il Senato possa votare l'articolo e procedere oltre.

Presidente. Le aggiunte si possono fare anche quando è votata l'intera legge.

Dunque metto ai voti l'articolo 7, salvo l'aggiunta che il Ministero d'accordo coll'Ufficio Centrale, crederà di fare.

Chi approva l'articolo 7, sorga.

(Approvato)

« Art. 8. La massa delle cartelle fondiari emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro l'Istituto.

« Le cartelle fondiari sono staccate da un registro a matrice, e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative; queste ultime trasmissibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.

« Per i casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

« Si provvede al rimborso delle cartelle fondiari in circolazione, mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente, non che all'importo di quant'altro risulti versato in numerario pel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

« Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecato.

« L'estrazione si fa pubblicamente.

« Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate giusta la modalità del regolamento.

« Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

« Di ciascuna estrazione vien data notizia nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

(Approvato)

« Art. 9. Le cartelle fondiari possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli Statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli Istituti di Credito Fondiario, fino alla concorrenza del fondo a tale uso destinato. »

Senatore Salmour. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Salmour. Propongo per mio conto particolare un'aggiunta a quest'articolo che ritengo della massima importanza per l'interesse degli Istituti.

Quest'aggiunta è l'articolo 64 del progetto di legge

sulla Banca presentato dal conte di Cavour, e sarebbe così concepito :

« La Banca Nazionale per estensione dei diritti ad essa concessi dalle leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiari, ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme, ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito, ovvero un trapasso di cedole fondiari, in conformità delle disposizioni dei loro statuti relativamente alle rendite dello Stato ».

Questo articolo è importantissimo; e quindi io lo raccomando nell'interesse dell'Istituto, poichè è un modo, direi così, di chiamare alle cartelle fondiari anche il ceto commerciale, il quale quando avrà cartelle, potrà all'uopo servirsene come di terza firma, cioè a dire, assimilare le cartelle fondiari a quelle del Debito pubblico.

Al giorno d'oggi con due firme ed un deposito, od un trapasso di cartelle del Debito pubblico, la Banca sconta se lo vuole.

Si dice: potrà, e non si dice dovrà; quindi se la Banca non vuole non lo farà, ma lo scopo è quello (giova ripeterlo) di assimilare le cartelle fondiari alle cartelle del debito pubblico.

Senatore Farina. Mi credo in dovere di rammentare al Senato che votando la legge sulla Banca d'Italia, ha votato precisamente la disposizione della quale si cenno l'onorevole Relatore, e l'ha votata in tutta l'estensione delle operazioni, perchè si è fatto cenno delle anticipazioni sopra deposito, e nell'articolo in cui si è fatta la facoltà di aggiungere il deposito come terza firma si è richiamato all'articolo nel quale si autorizzava il deposito delle cartelle fondiari.

Per conseguenza se si vuol mettere, si può mettere, perchè *quae abundant non vitiant*; ma sarà una cosa superflua, perchè si è già provveduto nella legge relativa alla Banca, ed a me pare anche più opportunamente, e non solo ci si è provveduto colla legge ultima, ma anche colla legge del 1859, che è quella ancora in vigore, non essendo stata ancora votata dall'altro ramo del Parlamento l'ultima legge approvata dal Senato.

Per conseguenza questa disposizione mi parrebbe fuori di posto; tuttavia se si vuole ammetterla, io non mi oppongo.

Soggiungo ancora che quando il conte di Cavour fece quella proposta nella legge della Banca antica, stata votata nel 1852 colla fusione delle due Banche di Genova e di Torino, questa disposizione non esisteva, perchè non ci si era ancora pensato.

Presidente. I Sigg. Ministri accettano quest'aggiunta?

Ministro delle Finanze. Il Ministero annuisce.

Presidente. Dunque metterò ai voti l'articolo come l'ho letto, poi l'aggiunta proposta dal sig. conte Di Salmour.

Chi approva l'articolo, sorga.

(Approvato)

Ora leggo l'aggiunta proposta dal signor conte Di Salmour (*vedi sopra*).

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato)

« Art. 10. Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di Credito fondiario, l'Istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva, finchè detto fondo non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dal regolamento di cui al seguente articolo 27. Del rimanente verrà disposto a norma dei particolari regolamenti ».

Senatore Porro. Domando la parola.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro di Finanze ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Ministero accetta la relazione dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Porro ha la parola.

Senatore Porro. Mi limito a dare una semplice spiegazione sul fatto citato nella Relazione dell'Ufficio Centrale, poichè accenna che un tale articolo non sia stato acconsentito dagli Istituti impegnati in queste trattative.

È bensì vero che in una conferenza tenuta dai delegati degli Istituti per esaminare le osservazioni dell'Ufficio Centrale, essi non credettero di secondare alcuni desiderii dal medesimo Ufficio esposti, e quindi ritennero ferma la redazione dell'articolo primitivo; ma occorre osservare che quell'articolo differiva dall'attuale in questo senso che limitava la quota d'obbligo per il fondo di riserva ad un quinto degli utili netti, ed era fatto assegno di un altro quinto con facoltà di erogarlo in premio, a favore delle cartelle estratte.

Ad una di queste disposizioni, vale a dire all'assegno per i premi, l'Ufficio Centrale aveva surrogato una ben diversa proposta: di fare cioè un assegno di beneficenza a favore dei mutuatari che fossero stati colpiti da disgrazia e che si trovassero in ritardo di pagamento verso gli Istituti; ora gli Istituti non vollero acconsentire a questa seconda proposta poichè non era in alcun modo conveniente di lasciare nemmeno supporre il caso che dovessero gli utili netti dell'amministrazione venire elargiti a favore dei mutuatari, che mancavano al loro dovere.

Quindi gli Istituti hanno creduto di dover conservare integralmente la disposizione primitiva dell'articolo. Io non ho nè incarico, nè veste alcuna per farmi interprete di questi Istituti; ma memore appunto di quanto in quell'occasione si era discusso, devo avvertire come i medesimi avrebbero di buon grado accolta la redazione presentata attualmente dall'Ufficio Centrale, perchè ad ogni modo, se viene tolta la facoltà dei premi alle cartelle, estratte vien dato l'assegno relativo al fondo di riserva, locchè giova sempre allo scopo di dare maggior credito alle cartelle.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'art. 10; chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 11. Allo scopo che l'Istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione, o di sentenza. Potrà dimandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego a norma del diritto comune ne' casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. L'articolo 11 quale era stato presentato nel primo progetto, aveva una grande importanza, e portava veramente una deroga abbastanza grave al diritto comune; imperocchè accordava il diritto al debitore di chiedere la riduzione dell'ipoteca anche in caso non consentito dal diritto comune, e giustamente l'Ufficio Centrale, animato dall'idea di non portare una ferita al nuovo Codice Civile, che attuò largamente nella materia ipotecaria radicali riforme, e che a ragione l'Ufficio Centrale ha dichiarato che in questa materia è il lavoro più compiuto che si conosca, giustamente, dico, l'Ufficio Centrale era entrato nell'idea di proporre la soppressione di quest'articolo. Ma i Delegati fecero osservazioni di molto rilievo; essi osservavano che questa disposizione non era stata posta tanto nell'interesse degli Istituti, quanto nell'interesse dei proprietari che aggravati dalle ipoteche e segnatamente dalle ipoteche generali si sarebbero trovati nell'impossibilità di approfittare del beneficio del Credito fondario.

Questa considerazione era di molto peso, e fece molta impressione all'Ufficio Centrale, il quale abbandonò l'idea della soppressione ed aderì a conservare l'articolo con una modificazione. La modificazione consiste appunto nell'aggiungere dopo la parola *ipoteche*, la parola *generali*, perchè veramente le ipoteche, che sono fatali ai proprietari, sono le ipoteche generali.

Io aderisco pienamente a questa modificazione fatta dall'Ufficio Centrale, ma per togliere qualsiasi equivoco, e perchè non possa mai nascere il dubbio che si voglia portare una deroga, e fare una eccezione al nuovo Codice Civile, io vorrei che fosse posta un'aggiunta a modo di dichiarazione. Imperocchè le ipoteche generali che giustamente paventa l'Ufficio Centrale, sono appunto quelle che sono iscritte in appoggio alle leggi anteriori; le ipoteche propriamente generali, a termini del Codice nuovo, o non esistono, o sono specializzate al momento dell'iscrizione, mentre al contrario le legislazioni anteriori, se non tutte almeno una gran parte, ammettevano le ipoteche generali, le quali erano iscritte senza bisogno di specialità di fondo, su tutti i beni presenti e futuri del debitore.

Vi citerò il Codice Estense che è stato tante volte lodato, e giustamente, perchè nella materia ipotecaria

attuò veramente delle importanti riforme; ma il nuovo Codice Estense aveva guastato tutto il suo lavoro di riforma ipotecaria coll'ammettere le ipoteche generali, non solo legali e giudiziarie, ma anche le ipoteche generali convenzionali, di modo che con una iscrizione generale anche quando si trattava di una ipoteca convenzionale, potevano rimanere colpiti tutti i beni del debitore presenti e futuri.

Dunque io proporrei quest'aggiunta, che dopo le parole « iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione, o di sentenza » si dicesse, « semprechè però si tratti di iscrizione accesa prima dell'attuazione del nuovo Codice Civile del Regno d'Italia. »

Quest'aggiunta io la propongo a modo di dichiarazione perchè non possa mai nascere dubbio che si sia voluto derogare alle massime sancite dal nuovo Codice Civile da poco tempo in attività.

Ora viene la seconda parte dell'articolo.

Questa seconda parte dell'articolo dispone:

« Potrà dimandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, semprechè i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. »

Signori, questa è una modificazione troppo forte al diritto comune.

Con questa disposizione si accorda il diritto di procedere al giudizio di purgazione anche al debitore.

Questo diritto di purgazione è sempre stato concesso al solo terzo possessore, non solamente dalle leggi anteriori, ma anche dal nuovo Codice Civile, il quale nell'articolo 2040 dispone chiaramente: « Ogni acquirente che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente al suo titolo di acquisto. »

Anche il nuovo Codice ha rispettato il principio che il giudizio di purgazione si può fare soltanto dal terzo possessore. In conseguenza io proporrei la soppressione di questa seconda parte dell'articolo, come quella la quale porta una deroga, una modificazione troppo forte e radicale al Codice Civile.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero accetta l'articolo, quale è proposto dall'Ufficio Centrale perchè risolve la questione secondo i veri principii del diritto comune.

— Quanto alla prima proposta mi pare che l'aggiunta suggerita dall'onorevole senatore Chiesi non sia necessaria, perciocchè anche il nuovo Codice Civile riconosce le ipoteche generali e ne ammette la riduzione in quegli stessi termini che sono contemplati nell'articolo redatto secondo il sistema accettato dall'Ufficio Centrale.

In quanto alla seconda parte della proposta dell'o-

norevole senatore Chiesi colla quale domanderebbe la soppressione dell'alinea che stabilisce « potersi domandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute » io non crederei che dovesse essere accolta. Pare infatti all'onorevole senatore Chiesi che con questa disposizione, derogando al diritto comune, si darebbe facoltà al debitore di rimborsare il suo debito, mentre essa non può competere se non al terzo possessore.

Ma quando l'onorevole proponente osservi che tale facoltà è temperata dalle parole aggiunte nell'articolo medesimo dove è detto: « sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato; » e tenga per fermo essere riconosciuto dalle leggi vigenti che ogni debitore può soddisfare il suo debito quando non esista patto contrario, vedrà che anche in questa parte l'Ufficio Centrale, anziché una eccezione, non ha fatta che una applicazione di questo principio generale.

Credo quindi che il Senato possa accogliere l'articolo quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi Alle parole dette dall'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia io ne aggiungerò alcune altre per osservare che l'Ufficio Centrale quando vide il testo dell'articolo 11 com'era concepito nel progetto ministeriale si oppose alla chiesta facoltà di ridurre le ipoteche convenzionali giacchè per il Codice Civile le ipoteche convenzionali non sono soggette a riduzione.

Vennero allora le osservazioni degli Istituti.

Essi affacciarono alcuni dubbi dai quali l'Ufficio Centrale raccolse che gl'Istituti temevano specialmente le ipoteche generali anteriori alla nuova legislazione.

È vero che il Codice civile non ammette più ipoteche generali, ma vi possono essere delle ipoteche generali in dipendenza delle legislazioni precedenti.

Oltre al Codice del Ducato di Modena di cui ha parlato l'onorevole Senatore Chiesi, vi ha pure quello del Ducato di Parma...

Ministro di grazia e giustizia. Anche quello Napoletano.

Senatore Poggi... e come sento, quello di Napoli, che ammettevano le ipoteche generali. Queste ipoteche generali anteriori erano però riducibili a termini di quelle leggi.

Quindi l'Ufficio Centrale credette aggiungere le parole: « avrà diritto di chiedere la riduzione ecc. »

Io non dico, che l'aggiunta che il senatore Chiesi proponeva varierebbe la disposizione, ma là credo superflua. Se il Senato volesse ammetterla, l'Ufficio Centrale vi si sottometterebbe.

Quanto alla seconda parte, l'Ufficio Centrale da prima si oppose recisamente al diritto di purgazione dalle ipoteche e dai privilegi per parte degli Istituti, perchè questa sarebbe una purgazione impropria la quale si farebbe dal proprietario del fondo debitore diretto, e non già dal compratore ai termini di legge; quindi

non poteva imponersi ai terzi creditori, come bene avvertiva il senatore Chiesi. Ma non volendo fare una questione di parole, e visto di procurare in questo modo all'Istituto una prima ipoteca, si disse: se i creditori possono avere diritto a ricusare prima del tempo pattuito la restituzione dei loro capitali, potranno opporsi alla purgazione pretesa dagli Istituti. Se non ci è questo pericolo da parte dei creditori, non può dirsi incongrua questa concessione, ed in questo senso, accettando i creditori, si può fare la purgazione senza pregiudizio di alcuno.

Quindi l'Ufficio Centrale insiste perchè l'articolo rimanga come è.

Senatore Chiesi. Dopo le spiegazioni somministrate, ed il senso dato alla parola *purgazione*, tanto dall'Ufficio Centrale, quanto dal Signor Ministro, io non insisto nella soppressione della seconda parte dell'articolo, che si riferisce alla *purgazione*.

In quanto all'aggiunta che aveva proposta alla prima parte dell'articolo, dopo le dichiarazioni del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale, che senza contraddirla la credono superflua, io la ritiro.

Presidente. Non insistendo il Senatore Chiesi nella sua aggiunta..

Senatore Poggi. Avevo dimenticato di dire alcune parole dichiarative della modificazione fatta alla prima parte dell'articolo.

Anche il codice presente riconosce le ipoteche legali delle donne come estensive a tutti i beni del marito, ed ammette la loro riduzione e quella pure delle ipoteche giudiziali in certi casi determinati. S'intende perciò che in questi casi rimane salvo all'Istituto il diritto di domandar la riduzione anco per le ipoteche iscritte posteriormente al Codice stesso.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 11 quale fu letto, ed in cui attualmente tutti concordano.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 12. « Sel'Istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, si fermerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto dopochè presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

« In tal caso l'Istituto consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito e ne ritirerà quitanza in forma notarile sulla matrice de rogito costitutivo del contratto.

« Il notaio rilascerà copia di tale quitanza in calce alla prima copia del rogito e sulla presentazione della medesima il conservatore delle ipoteche, in margine alla iscrizione già presa, annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle e sulla nota della primitiva iscrizione, dichiarerà di aver fatta la predetta annotazione marginale.

« Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quitanza, l'iscrizione e le annotazioni successive

citata nel precedente alinea si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato. »

Se nessuno chiede la parola su questo articolo 12 lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Leggo ora l'articolo 13 come sta.

Art. 13. « Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto non potranno essere dichiarate nulle per causa del sopraggiunto fallimento del mutuatario, purchè sieno prese anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento. »

L'onorevole Ministro acconsente?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.
Acconsento.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. L'argomento a cui si riferisce questo articolo è di grande importanza e formò tema di dissenso fra l'Ufficio Centrale, che amava sopprimere questa disposizione, e le Rappresentanze degli Istituti.

Questi hanno sviluppati i motivi, pei quali non potevano aderire ai desideri dell'Ufficio Centrale, e furono questi motivi apprezzati in modo che esso cercò d'introdurre una nuova redazione conciliativa, la quale sono persuaso sarà accolta dalle Rappresentanze degli Istituti.

Accenno solo ad una modificazione che desidererei fosse fatta a questa redazione perchè riesca più chiara e precisa. La seconda parte dell'articolo che include la riserva « purchè sieno prese anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento » dovrebbe variarsi, e vorrei fosse precisata coi seguenti termini « purchè sieno prese anteriormente al giorno in cui venne emanata la sentenza del fallimento ».

Con ciò si toglierebbe qualunque equivoco circa la data che può assicurare le operazioni.

Il giorno dell'emanazione della sentenza è un fatto che può essere agevolmente accertato da parte dell'Amministrazione. Dichiarando invece semplicemente l'antiorità alla sentenza, rimane sempre il dubbio sull'epoca precisa che può rendere incontestabile il contratto.

È in questo senso che, qualora non dissentissero il sig. Ministro d'Agricoltura e Commercio e l'Ufficio Centrale, proporrei questa modificazione all'articolo in via d'emendamento.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Per chiarire il dubbio affacciato dall'onorevole Senatore Porro io crederei, che, invece di fare l'aggiunta da esso proposta la quale forse non esprimerebbe precisamente quello che si desidera, si potesse piuttosto dire « purchè sieno prese anteriormente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento » perchè le sentenze certe volte possono

avere una data del giorno della pronunzia che non è quella del giorno della pubblicazione.

Senatore Porro. Io accetto tutte le redazioni che servano a precisare il fatto.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. La data mi pare abbastanza precisata anche dall'articolo attuale, perchè tutte le sentenze devono avere una data.

Senatore Poggi. La data della emanazione e la data della pubblicazione.

Senatore Farina. Mi perdoni; ella fa una distinzione fra la data della emanazione e la data della pubblicazione. Io trovo molto pericoloso l'adottare la distinzione che ella fa, perchè si può sapere il tenore della sentenza anche prima che sia pubblicata, ed il fallito può abusare di questa cognizione in pregiudizio dei terzi; conseguentemente terrei sempre alla data della emanazione e non alla data della pubblicazione.

Questo lo dico quasi per uno scrupolo di coscienza, perchè mi pare che, in caso contrario, si possa abusare della scienza che si abbia del tenore della sentenza prima che sia pubblicata.

Senatore Poggi. Non possiamo dissimulare che in questa parte l'articolo fa una innovazione alle disposizioni del Codice di Commercio in favore degli Istituti; ma questa innovazione è stata consentita dall'Ufficio Centrale.

Senatore Farina. In questi termini?

Senatore Poggi. In questi termini. Ciò mi mette in via di spiegare la ragione della distinzione.

Vi è una deroga in questo senso, che nei dieci giorni che precedono non già la sentenza dichiarativa del fallimento, ma che precedono il giorno della cessazione dei pagamenti, non si possono prendere iscrizioni ipotecarie. Ma la sentenza dichiarativa del fallimento, tante volte non è quella che stabilisce il giorno in cui è avvenuta la cessazione dei pagamenti; oppure se la stabilisce, la può retrotrarre ad un mese e così ad un tempo anteriore d'assai. Quindi non so vedere perchè si abbia a stare piuttosto alla data della pronunzia, ma però segreta della sentenza, anzichè a quella della pubblicazione.

Questo si fa nell'interesse degli Istituti, i quali non possono naturalmente indagare, se chi si reca a cercare denaro è negoziante, se sia o no prossimo allo stato di fallimento; se dovessero correre il rischio di vedere annullata un'iscrizione ipotecaria, perchè accesa in un periodo di tempo colpito dal divieto della legge commerciale, si arresterebbero di buon'ora le loro operazioni: quindi conviene cercare di assicurarli pienamente e sino a quel giorno in cui non è più lecito a nessuno d'ignorare il fallimento di un negoziante: e questo è quello della sentenza.

Prima del Codice di procedura attuale, sarebbe bastato il dire « dalla data della sentenza » inquantochè era pur quella della pubblicazione; ma il nuovo Codice, le cui disposizioni io debbo rispettare, porta due

date per le sentenze, quella della pronunzia e quella della pubblicazione, la quale può anche essere posteriore alla prima di 6, 7, 8 giorni; per cui, tenendosi alla seconda data soltanto, gli Istituti son sicuri di non far operazioni rischiose e soggette a nullità.

Nè è minimamente da supporre che essi possano anco involontariamente dar modo ai negozianti di defraudare i terzi con la concessione che invocano; quando si rifletta che non si tratta di acquistare la ipoteca nel periodo proibito dalla legge, nel che interviene anco il negoziante, ma di accendere soltanto un'iscrizione.

Questi sono i motivi per cui io vorrei si mettesse la data della pubblicazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Prima di tutto io credo bisogna sceverare la questione attuale da un terzo elemento introdotto dall'onorevole preopinante, il quale elemento non ha nulla di comune colla questione stessa, e questo terzo elemento si è quello del tempo, al quale si può retrotrarre il fallimento.

Questo tempo non entra in discussione, non ha nulla a fare con quanto ci occupa in ora, trattandosi adesso di vedere.....

Senatore **Porro**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. ...se potendo nascere dei dubbi a danno di un terzo, di un commerciante, si debba far cessare la costui facoltà di contrarre ipoteche all'epoca in cui emana la sentenza di fallimento, od all'epoca in cui questa sentenza è pubblicata.

Qui non è il caso di veder cosa dicesse il Codice anteriore e cosa dica l'attuale, al quale solo dobbiamo tenerci; io veggio qui che fra queste due date dell'emanazione e della pubblicazione vi sono due epoche distinte, e, quantunque si soggiunga che in questo intervallo si osserva la segretezza, io dico che questa segretezza è una semplice supposizione della legge, mentre nel fatto quasi sempre si conosce il tenore delle sentenze prima della pubblicazione loro, e che quindi il protrarre l'interdizione del fallito a contrarre un mutuo sino all'epoca in cui fu la sentenza pubblicata, invece dell'epoca dell'emanazione, è un esporsi manifestamente a pericoli che ricadono a danno dei terzi, poichè essendo le ipoteche dell'Istituto privilegiate, ricadono indirettamente a danno loro, per cui, per logica e naturale conseguenza, la facoltà di trattare deve intendersi cessata appunto al momento dell'emanazione della sentenza, al qual punto riferir si deve la disposizione di cui si ragiona.

Questo poi era pure quanto venne sancito nell'articolo quale venne proposto dall'Ufficio Centrale, ed accettato anche dal Ministero, ed io non ostante accordi tutta la deferenza alle osservazioni del preopinante, persisto nel credere che l'articolo intero era molto più logico ed evidente, che non la dicitura che l'onorevole preopinante vorrebbe sostituire.

Senatore **Porro**. Ritiro il mio emendamento per ac-

cettare la proposta fatta dell'onorevole Senatore Poggi.

Presidente. Dunque dovrebbero aggiungere: *presa anteriormente alla promulgazione della sentenza.*

Senatore **Poggi**. Appunto.

Presidente. Insiste il sig. Senatore Farina?

Senatore **Farina**. Insisto.

Presidente. Domando ora se l'emendamento del Senatore Poggi è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato)

Lo metto ai voti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pare a me che la differenza che passa tra la proposta del Senatore Poggi e quella del Senatore Farina possa essere dileguata, quando si tengano presenti le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

A mio modo di vedere, non vi è sentenza se non vi sono quei giudici, se la deliberazione non è rivestita di quei caratteri e non soddisfa a quelle condizioni alle quali la legge vincola la sua esistenza. Or bene, fra le disposizioni del Codice di Procedura due ve ne hanno che risolvono questa questione; una riguarda il modo con cui si formano le deliberazioni: l'altra la loro pubblicazione; colla prima si prescrive che le sentenze si deliberano a maggioranza assoluta di voti: che chiusa la votazione, il Presidente designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza, e che la sentenza deve contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunciata. Colla seconda si determina il tempo ed il modo della pubblicazione.

Ora, rimessa in questi termini mi pare che l'opinione del Senatore Poggi sia conforme alle prescrizioni di leggi ora mentovate, e che la sentenza non possa dirsi esistente se non al momento della pubblicazione.

Si dice in contrario che la deliberazione esiste, e che può essere nota; ma come volete si possa sapere ciò che avviene nella Camera di Consiglio? Come poi potrete provare che si sia saputo, o si sia ignorato? Questa è la ragione per la quale è stabilito che la sentenza, rispetto alle parti, non comincia ad esistere se non dal momento in cui è pubblicata; e l'articolo quale è proposto postosi sulla via della eccezione al generale principio che la data del fallimento risale a dieci giorni della sua dichiarazione, o a quell'altro che è fissato dal Tribunale, ha trovato, e giustamente, di riportarsi a quel momento legale che è riconosciuto dalle leggi processuali per la esistenza della sentenza, quello della sua pubblicazione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Sono dolente di dover entrare in una lotta, su materia nella quale forse non mi tengo troppo al fatto, coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia; ma non posso a meno di osservare che credo che l'onorevole Ministro si sia messo sovra un terreno

erroneo; il fallimento data dal giorno in cui cessa il pagamento.

La sentenza non fa che riconoscere e dichiarare questo fatto.

Ora, per uno speciale favore a questi Istituti, si è fatta loro facoltà di operare fino a un termine molto posteriore al fatto medesimo che è quello della dichiarazione del fallimento.

Con ciò noi facciamo già un gran vantaggio, deroghiamo già alla legge comune a favore degli Istituti facendo a loro riguardo datare il fallimento dal giorno non della cessazione del pagamento, ma dal giorno della sentenza ricognitiva di quel fatto.

Ma ciò ai privilegiati non basta; si vuole ancora prorogarlo fino al giorno della pubblicazione della sentenza medesima.

Ora io dico, no; questa ulteriore proroga non la posso accordare in quanto che veggio la possibilità che il tenore della sentenza emanata si conosca, e che quindi si facciano scientemente contratti diretti a frodare i creditori del fallito.

Ora, perchè la legge non vuole che le operazioni ipotecarie del fallito si riconoscano valide anche prima del giorno nel quale ha cessato di fare i pagamenti? Perchè riconosce che queste operazioni possono essere fatte in frode dei suoi creditori. Qui non si tratta dell'Istituto: io desidero che l'Istituto non perda; ma nemmeno voglio agevolare al fallito i mezzi di sottrarre completamente le sue sostanze ai creditori. Quindi il diritto comune è giustissimo perchè protegge l'interesse di tutti e non dei soli privilegiati. Per favorire le operazioni di un essere privilegiato volete esporre tutti i creditori di un fallito ad essere privati di tutto quanto costituiva la garanzia delle operazioni che essi hanno in buona fede, e prima del fallimento fatte col fallito medesimo?... E siccome questa derogazione al diritto comune si risolverebbe in un'enorme ingiustizia a danno di tutti i creditori, io credo prudente e giusto di restringere anzichè ampliare questa eccezione.

Ciò detto risponderò agli onorevoli preopinanti che se si trattasse *de jure constituto* potrei forse ammettere i loro ragionamenti; ma che trattandosi di *jure constituendo*, e di evitare il pericolo gravissimo che sorgerebbe dallo estendere questa eccezione, io non credo che si possano ammettere le loro ragioni.

I legislatori, che devono calcolare il pericolo delle disposizioni che inseriscono nella legge, che devono misurarne i possibili effetti alla stregua del bene pubblico; che devono soprattutto avere in mira d'impedire la frode, non vorranno ammettere tale disposizione. E siccome già si fece una grandissima concessione a questi Istituti prorogando loro il termine di contrattare con falliti fino al giorno della dichiarazione del fallimento, credo che riconosceranno che con questa hanno fatto già forse più di quello che comunemente si può e si deve fare, e come l'aggiungere altri favori riuscirebbe di gravissimo pregiudizio

al pubblico ed ai terzi che possono avere contratto col fallito prima del suo fallimento.

Io pregherei il signor Ministro ed il Senato a volerci riflettere ancora una volta; e pregherei anche l'onorevole senatore Poggi a consentire che, posto che altri articoli vennero rimessi ad ulteriore deliberazione dell'Ufficio, così anche questo emendamento venisse all'Ufficio rimesso per essere un po' più maturamente ponderato.

Io non desidero che di essere convinto del mio torto; ma fin ad ora mi pare di aver ragione, inquantochè la supposizione che le cose non si sappiano è bella e buona, ma i fatti molte volte la smentiscono, e quindi possono dar luogo a frodi.

Del resto, che possa essere danneggiato l'Istituto per aver contrattato fra l'epoca della dichiarazione del fallimento e l'epoca della pubblicazione della relativa sentenza, mi permetta di dire che è una supposizione che non ha fondamento nel fatto. Quando un negoziante ha cessato i suoi pagamenti, che è il punto fondamentale della dichiarazione del fallimento, l'intera piazza ne è tosto informata e sta attenta e diffidente sul di lui conto; e tutti si affrettano di informarsi per non esporre incautamente i loro averi.

Per conseguenza questo pericolo dell'Istituto non lo posso ammettere, perchè l'Istituto stesso, usando di quelle comuni cautele che devono avere tutti gli amministratori, si può facilmente garantire, essendo, ripeto, notissimo quali siano o non siano in una piazza i negozianti i quali hanno cessato di fare i loro pagamenti.

Sono quindi dolente, quantunque meno versato in questa materia, di dovere insistere nella difesa dell'articolo precedentemente formulato dall'Ufficio e dal Ministero.

Senatore Poggi. Non posso fare a meno di aggiungere alcune osservazioni in replica a quello dell'onorevole Farina.

Coll'adottare l'articolo proposto dal Ministero sebbene con lieve modificazione, noi siamo entrati in una via, dirò, di eccezione e di deroga al disposto dell'articolo 555 del codice di commercio. Quest'articolo nell'ultima parte dice: « Sono anche nulle le iscrizioni d'ipoteca prese sopra i beni del medesimo, dopo il tempo della cessazione dei pagamenti o nei dieci giorni precedenti. »

Ora questa cessazione di pagamenti nella quale veramente consiste il fallimento del negoziante non viene sempre stabilita dalla sentenza dichiarativa del fallimento, perchè il Tribunale può riservarsi di stabilirla anche con sentenza posteriore a quella in cui ha dichiarato il fallimento, e quando nulla abbia stabilito in proposito s'intende che la cessazione dei pagamenti sia accaduta nel giorno in cui la sentenza dichiarò il fallimento.

Ecco cosa dispone l'articolo 547:

« Con la sentenza che dichiara il fallimento, o con altra posteriore che sarà pronunciata sulla relazione

« del giudice delegato, il tribunale determina, d'ufficio o sull'istanza di qualunque parte interessata, il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

« In mancanza di determinazione speciale la cessazione dei pagamenti si reputa avere avuto luogo dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, o dal giorno della morte del fallito se il fallimento fu dichiarato dopo la sua morte. »

Stabilito questo, ne veniva per conseguenza che bisognava rassicurare gl'Istituti, i quali non potevano sapere al momento in cui veniva pubblicata la sentenza, se il fallimento sarebbe stato retrotratto ad un giorno, piuttostochè ad un altro; e quindi avrebbero corso il rischio di veder annullate le iscrizioni accese in quel periodo di tempo che fosse rimasto anteriore di dieci giorni, e più ancora posteriore a quello precisato più tardi della cessazione dei pagamenti, e che essi al momento delle fatte operazioni non conoscevano.

Senatore Farina. Tutti lo sanno.

Senatore Poggi. Gl'Istituti non possono tener dietro a tali notizie di piazza... permetta un momento il Senatore Farina, altrimenti non posso svolgere le mie idee.

Se oggi nel paese si sa che il tal negoziante ha cessato i pagamenti, prima di tutto resta a sapere se la sentenza, che verrà, stabilirà che realmente sia quello il giorno della cessazione; e quando lo fosse, gl'Istituti da quel giorno soltanto verrebbero a conoscere che l'iscrizione presa da essi nei dieci giorni antecedenti è nulla, e quindi sarebbero esposti subito al rischio di perdere quello che hanno dato, senza veruna loro colpa.

Ora, per eliminare questi pericoli, e per preservare gli Istituti, i quali non sono negozianti nè speculatori, da questi rischi, cosa occorre fare? Il Ministero proponeva di stabilire che fin tanto che non è avvenuta cessazione di pagamenti, il che avanti della sentenza non può ritenersi, l'Istituto operasse legittimamente, e l'iscrizione fosse accesa validamente.

E l'Ufficio Centrale aderiva. Ciò non ammettendo ne accadrebbe che l'Istituto non farebbe più alcuna mutuo ai negozianti, e prima di assumere alcun impegno richiederebbe la prova delle qualità personali e della professione di colui che richiede il mutuo. Se si vuole dunque eliminare ogni pericolo in proposito, se si vuole che non siano incagliate nel loro nascere le operazioni del Credito fondiario, bisogna in via d'eccezione stabilire che gl'Istituti possano accendere le iscrizioni ipotecarie sino al giorno in cui non è pubblicata la sentenza dichiarativa del fallimento, e non restringersi alla data anteriore della pronunzia, la quale, non potendo conoscersi dagli Istituti, sarebbe per essi una specie di laccio e d'insidia.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole Senatore Farina diceva ch'io aveva espresso tali opinioni che mi conducevano ad accettare le sue. Certo tutti conosciamo che il fallimento comincia dal giorno in

cui un negoziante cessa i suoi pagamenti; ma il fatto della dichiarazione del fallimento non esiste se non per effetto della sentenza del Tribunale.

Naturalmente qui, in beneficio dell'Istituto, si è proposta un'eccezione; è detto che le iscrizioni ipotecarie da esso prese sarebbero state valide purchè fossero anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento. Ma ora la quistione si riduce a sapere se deve stabilirsi questo termine dal giorno in cui la sentenza fu pronunziata, oppure da quello in cui fu promulgata. Ma siccome la sentenza non diventa giuridicamente sussistente e nota se non dal giorno in cui si pubblica, sembra utile lo stabilire per termine il giorno della sua pubblicazione anzichè quello della sua pronunzia. Vedrà il Senato a qual partito sia meglio di appigliarsi, e se per avventura credesse la materia degna di più lungo esame e grave studio, potrebbe ancor rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli. Io credo che si possa facilmente conciliare le opinioni dell'Ufficio Centrale colle osservazioni contrapposte dall'onorevole Senatore Farina. Secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, sarebbe detto *purchè sieno prese anteriormente alla sentenza*. Questa espressione è, secondo me, troppo generica perchè non fissa un'epoca che si possa accertare.

Quando si viene ad una votazione per una sentenza, naturalmente in virtù della votazione medesima vi è sentenza. Ma come si può accertare questo fatto da quel momento?

Non vi è documento che accerti in qual giorno i Giudici l'hanno pronunziata; vi è in effetto sentenza; ma non si potrebbe dire: questa sentenza esiste dal tal giorno, poichè non vi è atto pubblico o documento che attesti il giorno in cui i Giudici l'hanno pronunziata.

Vi è un secondo stadio, e questo è quando la minuta della sentenza è data al cancelliere, il quale la mette in netto e la presenta ai Giudici per la firma. allora vi si appone naturalmente la data e indi si firma; ma la sentenza a questo stadio non è nota ancora, eppure da questo momento la sentenza esiste irrevocabilmente con data certa che è quella che precede la firma.

Vi ha poi un terzo stadio che è quello della pubblicazione, e che non è necessario abbia luogo nello stesso giorno della data della sentenza; tant'è che il Codice di procedura stabilisce che « alla prossima udienza dopo che la sentenza è firmata dai Giudici il cancelliere la pubblica ».

Dunque la data della pubblicazione non è identica colla data della sentenza; quindi per conciliare le diverse opinioni espresse e dall'Ufficio Centrale e dall'onorevole Farina e conseguire l'intento che essenzialmente questi si è proposto colle sue osservazioni, io credo che basti dire « purchè sieno prese anteriormente alla data della sentenza ».

Senatori Poggi e Farina. È quello che non vogliamo noi.

Senatore Ed. astell Ed i o invece lo vorrei, perchè credo che soddisfisi a tutte le esigenze, e perchè vi deve essere un'epoca certa che dal momento che la sentenza esiste e che si può accertare, io credo sia giusto di stabilire la facoltà di iscrivere e contrattare.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato tre volte.

Senatore Farina. Domando al Senato se permette che dia uno schiarimento.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Farina. Mi sia permesso di osservare che in via di fatto se vi sono sentenze al mondo che non siano segrete sono le sentenze dei tribunali di commercio. La massima parte dei tribunali di commercio sono composti di giudici commercianti che non hanno l'abitudine di estendere le sentenze; fanno stendere le medesime dai segretari ed i segretari che non possono supplire a distenderle tutte da soli si fanno aiutare da altri; e conseguentemente il segreto della sentenza dei tribunali di commercio rassomiglia al segreto della commedia, lo sa tutto il mondo, prima che la sentenza sia pubblicata.

Se a fronte d'inconveniente così grave il signor Ministro ed il senatore Poggi persistono, tal sia di loro. Io ho creduto mio dovere mettere in avvertenza il Senato di queste circostanze; se crede poi di andare avanti io mi rapporto alla sua saviezza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per parte mia dichiaro che non posso credere che una sentenza possa essere conosciuta prima che sia pubblicata.

Presidente. Abbiamo a fronte due emendamenti l'uno dell'onorevole Farina che vorrebbe che si dicesse prima dell'emanazione della sentenza, l'altro dell'onorevole senatore Poggi che direbbe, presa anteriormente alla pubblicazione della sentenza.

Senatore Ed. Castelli. Io ho proposto di dire: « anteriormente alla data della sentenza ».

Presidente. Questo sarebbe un terzo emendamento.

Senatore Farina. Accetto l'emendamento Castelli.

Presidente. Il Senatore Farina rinuncia al suo emendamento, ed accetta quello del Senatore Castelli. L'onorevole Senatore Poggi persiste nel suo?

Senatore Poggi. Io persisto nell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina. Non è dell'Ufficio Centrale perchè non fu votato da esso.

Presidente. Dunque il Senatore Poggi persiste.

Le parole dell'emendamento del Senatore Poggi sono, come dissi, queste: *anteriamente alla pubblicazione della sentenza.*

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Le parole dell'emendamento del Senatore Castelli sono: *anteriamente alla data della sentenza.*

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato)

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Stante le discrepanze esistenti sovra quest'articolo, pregherei il Senato di rimandarlo all'Ufficio Centrale.

Presidente. Vi è la proposta di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale; ma avverto i signori Senatori che vi sono ancora molti altri articoli e che non essendo l'ora troppo tarda si può continuare la seduta.

Senatore Roncalli Francesco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli Francesco. Dico che se andiamo avanti sempre di questo passo, cominciando a tardissima ora le sedute, coll'impazienza di finir presto, la discussione si prolungherà in modo che i senatori che sono stati tanto tempo fuori delle case loro se ne andranno, ed avremo il dispiacere di non avere più il numero legale per votare.

Propongo adunque che si continui la seduta; l'altro ramo del Parlamento le continua; possiamo dunque continuarle anche noi.

Domando altresì che qualora oggi non sia votata la legge, si tenga seduta domani.

Presidente. La discussione sull'art. 13 essendo sospesa si passerà all'articolo 14.

« Art. 14. Le iscrizioni ipotecarie prese dallo Istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge ».

(Approvato)

« Art. 15. I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudiziariamente all'Istituto come essi sieno sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre e sotto pena di nullità di eleggere il loro domicilio nel luogo del tribunale nel cui circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione, l'Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore, rimanendo però essi solidalmente obbligati.

« In mancanza di tale notificazione le iscrizioni predette hanno l'effetto di tutti gli atti giudiziari compresi quelli di sequestri, d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione intrapresi dall'Istituto di Credito fondiario in seguito alle iscrizioni medesime, possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi ovvero di terzi con o senza divisione. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesta la parola solamente per

domandare una spiegazione all' Ufficio Centrale: qui si dice:

« I successori universali, ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudizialmente all' Istituto come essi siano sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato coll'obbligo inoltre, e sotto pena di nullità ecc. »

Io non capisco di quale nullità si tratti; domando una spiegazione.

Senatore Farina. Veramente qui non è caso di nullità.

Ministro di Grazia e Giustizia. Qui non c'è nullità, queste parole devono essere soppresse.

Presidente. Dunque rimarranno soppresse le parole sotto pena di nullità.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. In quest'articolo vi sarebbero due correzioni a farsi; l'una riguardo la parola *giudizialmente*, alla quale si sostituisce l'altra *giudicialmente*, la seconda è relativa ad un errore incorso nella stampa, cioè invece di dire:

In mancanza di tale notificazione, le iscrizioni predette hanno l'effetto di tutti gli atti ecc. si deve dire, hanno l'effetto che tutti gli atti ecc.

Presidente. Se nessuno chiede la parola metto ai voti l'articolo con queste leggierrissime modificazioni piuttosto di locuzione, che altro, proposte dall' Ufficio Centrale e dal Ministro, e colla soppressione delle parole: *sotto pena di nullità.*

(Lo rileggo)

« Art. 15. I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare *giudizialmente* all' Istituto come essi sieno sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre di eleggere il loro domicilio nel luogo del Tribunale nel cui Circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione, l'Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

« In mancanza di tale notificazione, le iscrizioni predette hanno l'effetto *che* tutti gli atti giudiziari, compresi quelli di sequestri, d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione intrapresi dall' Istituto di Credito Fondiario in seguito alle iscrizioni medesime; possono essere diretti contro il debitore iscritto quando anche il fondo, o per morte o per vendita, o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi con o senza divisione. »

Chi approva l'articolo così redatto, sorga.

(Approvato)

« Art. 16. I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti d'immobili od altrimenti, possono essere investiti in cartelle fondiarie. »

Chi approva quest' articolo sorga.

(Approvato)

« Art. 17. Il privilegio stabilito dall'articolo 1961 del codice civile italiano, viene esteso a tutte le somme che l'Istituto pagasse per la conservazione dei fondi ipotecati e per preservarli da esecuzioni fiscali a causa di tributi diretti od indiretti, non che alle spese di ogni altro giudizio che l'Istituto medesimo fosse obbligato di fare. »

Senatore Farina. Qui vi sarebbe una soppressione proposta dall' Ufficio Centrale.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Devo dare qualche schiarimento sui motivi che indussero le rappresentanze degli Istituti ad insistere perchè fosse preso qualche provvedimento allo scopo che mirava ottenere l'originario art. 17 per la cui soppressione insiste l' Ufficio Centrale. Non voglio stancare la pazienza del Senato, nè mi dilungherò su questo argomento.

Mi limito ad accennare trattarsi di provvedere ad alcune lacune, che temporaneamente almeno, a causa dell' incompleta situazione della nostra legislazione circa i modi di percepire le imposte, richiedono uno speciale disimpegno.

Noi non abbiamo ancora una legge generale per l'esazione delle imposte: sono tuttavia vigenti le antiche leggi provinciali, fra loro disperate. In Lombardia, ha corso in queste materie la patente del 1816. In forza di questa legge l'Esattore per i tributi Regi ha diritto di mettere in vendita uno stabile senza per nulla prendersi briga dei vari diritti iscritti sul medesimo, e lo stabile viene ceduto senza alcuna solennità, con un semplice primo esperimento d'asta, per quel qualunque prezzo per il quale si trova un aspirante.

Ora, chi avesse un capitale iscritto su quel fondo corre pericolo di vedere scomparire il pegno che assicura il suo credito, e non rimane a suo favore che l'azione personale contro un cattivo debitore già depauperato per l'esproprio verificatosi.

E però volevasi provvedere colla disposizione proposta concepita in senso che « il privilegio stabilito dall'articolo 1961 del codice civile italiano venisse esteso anche a tutte le somme che l'Istituto pagasse per la conservazione dei fondi ipotecati e per preservarli da esecuzioni fiscali a causa di tributi diretti od indiretti. »

Con ciò non si chiedevano nè deroghe, nè eccezioni, nè privilegi che non fossero già, per l'identico scopo di conservare il fondo, accordate dal Codice. Era una semplice surroga nei diritti dell'imposta che veniva pagata dall'amministrazione del Credito fondiario, e ciò con utile all'erario, a cui veniva assicurata per tal modo la percezione del tributo con vantaggio degli Istituti che esercitavano il Credito fondiario, potendo essi in tal modo conservare integro lo stabile dato a garanzia del mutuo, nè era contrario a terzi creditori, perchè

sta pure nel loro interesse la conservazione della proprietà del comune debitore.

E questo provvedimento è tanto più necessario finchè non siano emanate disposizioni di legge sulla esazione delle imposte.

Io desidererei che il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio volesse prendere in esame questa particolare condizione di cose e trovasse il modo di includere un'analogha disposizione nel testo della presente legge o nelle disposizioni transitorie, perchè valesse almeno finchè sia posta in vigore la attesa legge della esazione delle imposte, nel caso che per essa venga altrimenti provveduto, senza pericoli e danno dei crediti iscritti ipotecariamente.

Senatore Chiesi. Io insisterei nella soppressione domandata dall'Ufficio Centrale. Veramente una delle riforme più importanti del nuovo codice è stata l'abolizione della maggior parte dei privilegi immobiliari. Infatti, abbiamo visto che è abolito persino il privilegio del venditore ed il privilegio dei coeredi e dividendi, i quali privilegi furono convertiti in ipoteche semplici e legali soggette all'iscrizione.

Ed appunto perchè questa disposizione dell'art. 17 creerebbe nuovi privilegi e porterebbe deroga troppo forte e sostanziale alle sagge riforme del nuovo codice civile, io insisto perchè sia mantenuta la soppressione di questo articolo giustamente chiesta dall'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il senatore Poggi.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale persiste nella soppressione di quest'articolo il quale creerebbe due o tre privilegi nuovi a favore degli Istituti in casi nei quali non è assolutamente necessario di provvedere. Di più: i privilegi si estenderebbero anche a crediti che non hanno nessun titolo a preferenza. Se poi le disposizioni di legge relative alla riscossione delle imposte esistenti sempre in Lombardia possano necessitare una disposizione transitoria, io nel momento non lo potrei dire, e peppure l'Ufficio sarebbe in grado di dirlo; ma giacchè il Senato ha rinviato all'Ufficio Centrale altri articoli, l'Ufficio non avrebbe difficoltà di accettare anche il rinvio di questo, ma limitatamente però ad esaminare se in via transitoria occorra di fare qualche cosa per ciò, che riguarda l'esazione dei tributi in Lombardia.

Pel momento io non comprenderei come vi fosse neppure bisogno di un privilegio transitorio in questa parte; non di meno per non poter rispondere agli obbietti del Senatore Porro, l'Ufficio non avrebbe difficoltà di esaminare la cosa sempre che si ritenga che nella arte i privilegi debbono essere in massima aboliti.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Io appoggio il rinvio specialmente perchè essendo stato relatore di una legge sui tributi ho dovuto riconoscere, che è giusto relativamente alla Lombardia, almeno a mio credere, quanto osservava

il Senatore Porro. Credo quindi che probabilmente sarà il caso di fare, non una disposizione derogativa e che costituisca altri privilegi nel corpo della legge, ma bensì una disposizione transitoria relativa al tempo in cui dura o possa durar tuttavia la legge sull'esazione delle imposte vigente in Lombardia; legge che essendo incompatibile coll'organizzazione generale dei diritti e delle ipoteche nostre deve naturalmente essere cambiata; anzi c'è già un progetto in corso presentato al Senato.

Ma una disposizione transitoria non mi parrebbe fuori di proposito.

Senatore Porro. Io accetto il rinvio.

Presidente. Allora si sospende la votazione di quest'articolo che sarà anche rimandato all'Ufficio Centrale per nuovi studi.

Passiamo all'art 18.

« Art. 18. Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito Pubblico italiano, sono estese anche alle cartelle fondiarie.

(Approvato)

Art. 19. Le cartelle fondiarie, gli interessi, come pure i crediti a conto corrente non sono sequestrabili. »

(Approvato)

« Art. 20. I libri ed i registri dell'Istituto tenuti secondo i suoi regolamenti speciali, come pure i loro estratti faranno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi. »

Metto ai voti quest'articolo, pregando i signori Senatori a non limitarsi ad alzare la mano destra per votare, ma ad alzarsi di persona, perchè così si conosce meglio chi vota pro' e chi vota contro.

Chi dunque approva l'articolo 20, sorga.

(Approvato)

« Art. 21. Per riscuotere le annualità, l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi colla istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

L'ora essendo tarda, io proporrei ai signori Senatori di convenire in seduta pubblica domani, quantunque giorno festivo, al tocco per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

Non facendosi osservazioni in contrario si intenderà che il Senato è convocato per domani al tocco.

La seduta è sciolta (alle ore 6.)